COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica di alcune norme di carattere finanziario contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296. (3088) 1416

PRESIDENTE 1416, 1417
RIVA, *Relatore* 1416, 1417
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità* 1416
CORBI 1417
NUMEROSO 1417

Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto. (3047) 1418

PRESIDENTE 1418, 1419
QUINTIERI, *Relatore* 1418, 1419
AUDISIO 1418, 1419
PAGANELLI 1419

Norme sulla riscossione delle rette di spedalità. (3121) 1420

PRESIDENTE 1420, 1422, 1423, 1424, 1425
RIVA, *Relatore* 1420, 1422, 1424
TURCHI 1420, 1422, 1423, 1425
NUMEROSO 1421, 1423, 1424
SAILIS 1421, 1425
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1422, 1423, 1424, 1425

PAG.

BOTTONELLI 1423, 1424
LONGHENA 1424

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Esenzione fiscale per la proiezione nelle scuole e la importazione di films didattici ed educativi. (2868) 1426

PRESIDENTE 1426, 1427, 1428
DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore* 1426, 1427
TURCHI 1427
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1427, 1428
BOTTONELLI 1427
LOMBARDI COLINI PIA 1427, 1428

Disegno e proposta di legge (*Discussione*):

Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2727);

LARUSSA ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali (1426) 1428

PRESIDENTE 1428, 1444, 1445
MOLINAROLI, *Relatore* 1428
TURCHI 1444
RUSSO CARLO 1444
LUZZATTO 1444
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1444
NUMEROSO 1444
SAILIS 1444, 1445

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1445

La seduta comincia alle 9,40.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica di alcune norme di carattere finanziario contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296. (3088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifica di alcune norme di carattere finanziario contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296 ».

Il relatore, onorevole Riva, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Il presente disegno di legge viene opportunamente a correggere una grave deficienza che si era verificata nel campo economico per il funzionamento degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma. Essi, come risulta dalle disposizioni istitutive, costituiscono un adeguato strumento per la lotta contro il cancro e i tumori maligni e per la lotta contro le malattie veneree. Il testo unico del 4 agosto 1932, n. 1296, nell'assicurare la disponibilità di idonei centri ospedalieri, provvide anche ad assegnare agli istituti i mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle loro attività. A tale fine gli articoli 8, 9 e 10 del predetto testo unico prevedono che, in aggiunta alle normali entrate dell'ente, vi sia un concorso e un contributo statale. Concorso e contributo statale che consistevano allora in un assegno annuo di 500 mila lire per assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'ente nel campo dell'assistenza ospedaliera, e in un contributo di 600 mila lire, come corrispettivo ordinario della attività svolta nel campo delle ricerche e della lotta contro il cancro e i tumori maligni.

Non v'è chi non veda che queste assegnazioni da parte dello Stato sono oggi assolutamente insufficienti. Per sopperire a questa inadeguatezza di mezzi, si è ricorso a ripieghi che, per la loro precarietà, non consentono la formazione di regolari piani di lavoro e di ricerche, né assicurano ai lavori stessi quel ritmo costante, che solo vale ad assicurare il successo. In definitiva, tali aiuti non consentono il raggiungimento di quei fini per i quali gli istituti fisioterapici furono creati, mentre sempre più assillante è la gravità del problema del cancro, che oggi si presenta come una delle malattie sociali superiore, forse, per gravità, alla tubercolosi, giacché abbiamo, per quanto riguarda la morbilità e la mortalità, delle statistiche superiori a quelle della tubercolosi.

Anche per le malattie veneree occorre una approfondita e attrezzata ricerca scientifica sotto la vigilanza dello Stato, specie in relazione alle imminenti riforme per l'abolizione della regolamentazione della prostituzione.

È necessario quindi provvedere e occorre che gli istituti fisioterapici ospedalieri, che hanno solo pochi anni di vita, ma che nel loro studio e nel loro interessamento nei riguardi dell'assistenza hanno esercitato una proficua e benemerita opera, abbiano i mezzi sufficienti per adempiere ai loro scopi, nell'interesse dell'amministrazione sanitaria e dell'amministrazione pubblica.

Con il disegno di legge in esame, il contributo ordinario, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53, viene determinato in 50 milioni di lire per la lotta contro il cancro e i tumori maligni e in 10 milioni di lire per la lotta contro le malattie veneree.

Alle spese per l'assistenza ospedaliera, gli istituti fisioterapici provvederanno con le assegnazioni previste dagli articoli del decreto legge 6 novembre 1924, n. 1961, e del testo unico 4 agosto 1932, n. 1296, e cioè con i rimborsi dovuti per le rette di spedalità e con i concorsi dello Stato nel pagamento delle rette stesse. Quindi l'assistenza ospedaliera è dovuta allo Stato o agli enti.

Viene pertanto disposta la soppressione degli articoli 8, 9 e 10, lettera *c*) del testo unico del 1932 e la conseguente modifica dell'articolo 10, lettera *d*), che fa riferimento alla materia dei soppressi articoli.

Mi dichiaro favorevole a queste innovazioni, che danno possibilità agli istituti fisioterapici di Roma di assolvere adeguatamente la loro funzione istituzionale e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità*. Per fronteggiare il pericolo del cancro, che è diventato un pericolo sociale numero uno, superiore a quello della tubercolosi, si è reso necessario adeguare i contributi agli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma contributi che, per lo svilimento della moneta, sono diventati irrisori. La popolazione nella città di Roma è quasi raddoppiata in un breve periodo di tempo ma, come

movimento dei malati, soltanto per l'Istituto Regina Elena i ricoverati cancerosi dal 1° gennaio del 1934, giorno in cui ha cominciato a funzionare, hanno avuto un incremento che è dimostrato dai seguenti dati: Malati ricoverati nel 1934, circa 770; malati ricoverati nel 1950, 2264. Le diarie rispettivamente sono aumentate da n. 21.204 a n. 53.389. Il movimento degli infermi visitati in ambulatorio è salito da 1.600 a 5.675. L'attività scientifica dell'Istituto è stata notevolmente accresciuta per opera del nuovo direttore professore Pentimalli. Lo stesso per l'ospedale di Santa Maria in Gallicano, che ricovera i colpiti da malattie veneree, alla cui spedalità è obbligato a provvedere l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. In questo ospedale si è verificato un notevole incremento tanto dei malati ricoverati, quanto di quelli curati in ambulatorio.

I fondi erogati dall'Alto Commissariato a favore di questi istituti nel 1947-50 erano nella misura complessiva di 47.624.000, che si riferiscono al pagamento delle rette di spedalità per venerei, tignosi e altri malati, che fanno carico per legge all'Alto Commissariato e ai contributi a favore dell'Istituto Regina Elena, per l'incremento del reparto scientifico.

Recentemente, in sede di bilancio, sono stati stornati 100 milioni dal capitolo della malaria, per portarli nel capitolo del cancro. Naturalmente anche questo ripiego è inadeguato al bisogno.

Per questo credo che, trattandosi di un adeguamento e di una materia che sta a cuore a tutti quanti, non ci debba essere alcuna difficoltà all'approvazione del disegno di legge.

CORBI. I capitoli 272 e 274 da cui si dovrebbero attingere questi fondi, a quali spese provvedono ?

RIVA, *Relatore*. Non saprei con precisione. Abbiamo ad ogni modo il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede la parola la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« A partire dall'esercizio finanziario 1952-1953, è autorizzata la concessione a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma di un contributo annuo di lire 60.000.000, da destinare per lire 50.000.000 alla lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per lire 10.000.000 alla lotta contro le malattie veneree ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« All'onere di cui sopra viene fatto fronte per lire 50.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo 274 e per lire 10.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo 272 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, sono soppressi.

La lettera *c*) dell'articolo 10 del testo unico predetto è soppressa.

La lettera *d*) del medesimo articolo 10 è sostituita dalla seguente altra:

« *d*) dei contributi annui dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica da destinare per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per la lotta contro le malattie veneree ».

NUMEROSO. Alla fine del terzo comma, propongo di sopprimere la parola « altra ». Infatti è sufficiente dire: « è sostituita dalla seguente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Numeroso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto. (3047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi, la discussione del disegno di legge: «Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto ».

L'onorevole Quintieri, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

QUINTIERI, *Relatore*. Nel periodo bellico furono richiamati in servizio agenti di pubblica sicurezza già appartenenti al Corpo ed ed ai soppressi nuclei di polizia, insieme a militari e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e al personale della Guardia di Finanza. Al richiamo degli agenti di pubblica sicurezza provvide la legge 1° settembre 1940, n. 1373, che autorizzò l'Amministrazione dell'interno a richiamare in servizio temporaneo il personale occorrente, sino alla concorrenza di due decimi dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. L'articolo 5 di tale legge, considerando che il servizio era temporaneo, escludeva che esso potesse costituire titolo per conseguire il diritto a promozioni, pensioni, aumenti periodici di assegni e nuove liquidazioni di pensioni, e che potesse essere cumulato col servizio precedentemente prestato dai richiamati. La durata del richiamo, che si prevedeva dovesse essere breve, invece, per le note esigenze del periodo bellico e post-bellico, si è protratta per oltre un decennio, durante il quale i richiamati hanno prestato servizio in periodi turbinosi, andando incontro a pericoli non lievi, in perfetta parità col restante personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sarebbe, quindi, evidentemente ingiusto non valutare tale periodo ai fini del conseguimento dell'anzianità minima occorrente per il trattamento di quiescenza, tanto più ove si consideri la sperequazione che si è venuta a creare nei confronti dei richiamati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, ai quali la legge 15 luglio 1950, n. 594, e la successiva legge 29 marzo 1951, n. 210, hanno riconosciuto la valutazione, ai fini della pensione, del servizio prestato in qualità di richiamati.

Per eliminare tale ingiustizia, è stato predisposto il disegno di legge in esame, che considera utile ai fini della pensione, in deroga al citato articolo 5 della legge 1° settembre 1940, n. 1373, il servizio prestato dal personale della pubblica sicurezza richiamato a norma di tale legge.

All'onere derivante dal disegno di legge, previsto in 46 milioni annui per il pagamento delle pensioni permanenti ed in 170 milioni per il pagamento *una tantum* degli arretrati, si farà fronte mediante scorporo di tale somma dal capitolo 54 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1952-53, e capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La IV Commissione (Finanza e tesoro), esaminato il disegno di legge nella riunione del 20 dicembre 1952, ha espresso parere favorevole e poiché si tende a correggere una palese ingiustizia, propongo alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AUDISIO. Dichiaro, preliminarmente, che voterò a favore del disegno di legge, in modo che non vi siano dubbi in partenza, perché ritengo che esso sia stato presentato dietro istanza degli interessati: vuol dire quindi che c'è una esigenza riconosciuta delle categorie stesse.

Tuttavia, mi sono fatto parte diligente e sono andato a rileggere i vari provvedimenti legislativi di cui si fa menzione nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. Ebbene, che cosa stabiliva la legge 1° settembre 1940, n. 1373, cui il provvedimento odierno fa riferimento? All'articolo 3 essa diceva: « La scelta degli elementi da richiamare si effettuerà a giudizio insindacabile del Ministro dell'interno, su designazione dei Prefetti e a domanda degli interessati ». Quindi c'era la discriminante politica netta.

QUINTIERI, *Relatore*. Non lo metto in dubbio.

AUDISIO. In un articolo successivo, il 5, la legge stabiliva: « Il servizio prestato dai richiamati temporaneamente per esigenze straordinarie non costituisce titolo per conseguire diritto a promozioni, pensioni, aumenti periodici di assegni o nuove liquidazioni di pensioni, ne è cumulabile ad alcun effetto con i servizi precedentemente prestati.

A tale personale, che all'atto della chiamata non contrae alcun vincolo di ferma o rafferma, e che può essere licenziato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione dell'interno, non compete alcun premio di ingaggio o di rafferma o indennità di licenziamento, nè l'indennità per provvista di indumenti civili ».

Ora, la relazione dice che si tratta di sanare una ingiustizia. Ma non è una ingiustizia.

Che ci sia un palese interessamento da parte della categoria, da parte degli agenti di pubblica sicurezza richiamati a quel tempo e trattenuti in servizio, non lo metto in dubbio. Ma quando l'onorevole relatore si riferisce ai due provvedimenti legislativi richiamati dalla relazione a suffragio della tesi sostenuta dal Governo, non posso essere d'accordo. L'articolo specifico della prima legge, quella del 15 luglio 1950, n. 594, riguardante le guardie di finanza richiamate in servizio, è il 3-*ter*, che dice: « Il servizio prestato nel Corpo (guardie di finanza) dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 1947, n. 1651, e dai sottufficiali e militari richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, è considerato utile ai fini della pensione. ».

Nessuno avrebbe mai osato dubitare che ciò non fosse veramente giusto e onesto; ma le date spiegano tutto: 1946, 1947 e 1948.

Neppure il richiamo all'Arma dei carabinieri è esatto: c'è una differenza notevolissima.

PAGANELLI. Questa è filosofia, dal momento che siamo tutti d'accordo sulla sostanza!

AUDISIO. Qui si tratta di dire che quando si vuol fare una cosa, la si faccia senza ricorrere a delle giustificazioni che non sono plausibili. L'articolo 7 della legge 29 marzo 1951, riguardante l'Arma dei carabinieri, dice:

« Il servizio comunque prestato dopo il 10 giugno 1940 dai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione. ».

Si tratta quindi di persone che non vennero richiamate alle armi nell'Arma dei carabinieri con un provvedimento a parte, ma che ad una certa data già si trovavano in servizio. La cosa è diversa.

Avendo prima dichiarato che non ho nulla da obiettare al fatto che si dia la pensione anche a costoro, vorrei che si prendesse atto che, quando si vuole che determinati provvedimenti legislativi siano approvati si deve essere il più obiettivi possibile. Nel nostro caso, si vuol far apparire che si è già stabilita questa situazione di favore nei riguardi dei richiamati della Guardia di finanza e dei carabinieri, mentre le tre cose marciano completamente distaccate l'una dall'altra. Si trovi un'altra giustificazione.

Il Governo per ottenere il nostro accordo unanime deve sforzarsi di essere obiettivo, e in questo caso la relazione non è obiettiva. Ciò purtroppo si è già verificato in altre occasioni, ed è una brutta tendenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

QUINTIERI, *Relatore*. Poiché l'onorevole Audisio ha dichiarato preliminarmente che egli avrebbe votato la legge, tutto quello che ha detto perde di importanza ai fini dell'approvazione del progetto stesso. Io ho guardato attentamente le tre leggi, come è dovere del relatore. Anche a me, vecchio antifascista, ha fatto una certa impressione la dizione: « su designazione dei prefetti ». Poi ho considerato che questa gente è stata mantenuta in servizio anche dall'onorevole Romita quando era ministro dell'interno, nel periodo dei Comitati di liberazione nazionale, quando parteciparono al governo i socialisti e i comunisti. Nessuno ha detto loro: voi siete dei fascisti, andate via. Lo Stato si è avvantaggiato della loro opera.

AUDISIO. Penso ai richiami di autentici repubblichini che sono stati fatti col governo democristiano.

QUINTIERI, *Relatore*. Siccome lo Stato si è avvantaggiato dell'opera di questi funzionari di pubblica sicurezza, è giusto che riconosca questo diritto alla pensione, diritto che hanno tutti i funzionari che prestano servizio alle dipendenze dello Stato.

Per quanto riguarda la Guardia di finanza, siccome la legge del 1950 parla del periodo di servizio 1946-47, sono inclusi anche i richiamati del periodo bellico e post-bellico. Quanto all'Arma dei carabinieri, la legge del 1951 si riferisce a tutti i militari in servizio, o effettivi o richiamati; ma si tratta proprio dei richiamati, perché gli effettivi avevano già il loro stato giuridico: dei richiamati in servizio nel 1940. È quindi una condizione perfettamente identica a quella delle guardie di pubblica sicurezza, e il Governo non merita biasimo alcuno, avendo detto cosa che risponde pienamente allo stato dei fatti.

Confermo, pertanto, il mio parere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

«Il servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal personale appartenente al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di polizia in qualità di trattenuto o di richiamato per esigenze eccezionali, a' termini della legge 1° settembre 1940, n. 1373, è considerato utile ai fini della pensione».

(*È approvato*).

ART. 2.

« All'onere relativo, previsto in lire 46.000.000 per il pagamento delle pensioni permanenti ed in lire 170.000.000 per il pagamento una volta tanto degli arretrati, sarà fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo n. 54 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla riscossione delle rette di spedalità (3121)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente, la discussione del disegno di legge: «Norme sulla riscossione delle rette di spedalità».

L'onorevole Riva, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. A tutti è nota la grave difficoltà nella quale si trovano i comuni della Repubblica, e non da ora soltanto, ma da molti anni, nel corrispondere le spedalità loro incombenti per i malati dei comuni stessi. È questa forse la voce più gravosa dei bilanci comunali la quale, anziché diminuire, va continuamente aggravandosi.

Contemporaneamente, al disagio dei comuni si accompagna il disagio degli ospedali, che, non avendo i relativi introiti da parte dei comuni, devono rivolgersi o a enti di diritto pubblico o allo Stato per sovvenzioni onde poter continuare nella loro assistenza.

Lo Stato, rendendosi conto di questa grave situazione sia dei comuni che degli ospedali, dispose, con la legge 5 gennaio 1948, n. 36, di destinare una somma di 12 miliardi ai comuni, per un periodo di cinque anni, onde venire incontro a questa grave difficoltà. Non era però uno stanziamento a fondo perduto, ma con diritto di rivalsa. È successo che questa somma di rivalsa non è tornata allo Stato normalmente, come doveva rientrare, e quindi il versamento di dodici miliardi non ha avuto quella funzionalità che si sperava, giacché in cinque anni avrebbe potuto ripetersi quattro o cinque volte, a causa delle difficoltà dei comuni.

Con successiva legge del 4 novembre 1951, n. 1209, fu disposto che i 12 miliardi fossero portati a 14.

Però oggi, a distanza di cinque anni da quel provvedimento iniziale, vediamo che le condizioni sia dei comuni sia degli ospedali sono tutt'altro che migliorate, poichè continuano a perdurare le difficoltà da parte dei comuni nell'assolvere i loro impegni e da parte degli ospedali nel curare le necessità assistenziali. Si provvede perciò con questo disegno di legge a prorogare le suddette sovvenzioni fino al 30 giugno 1957.

È logico che con questo provvedimento non si pone un decisivo rimedio, perché le rette di spedalità continueranno a gravare su tutti i comuni. Tale inconveniente potrà essere eliminato solo con un riordinamento della disciplina relativa all'assistenza ospedaliera, che renderà possibile porre termine al presente intervento statale. Forse ci arriveremo quando l'assistenza obbligatoria di carattere generale avrà provveduto per tutti i cittadini italiani. Diversamente, lasciando quest'onere a carico dei comuni, questi si troveranno nell'impossibilità vera di farvi fronte, in quanto i servizi ospedalieri sono aumentati nelle loro rette, come sono anche aumentati i bisogni dei cittadini.

Il disegno di legge stabilisce anche delle norme perché lo Stato possa valersi della rivalsa con maggiore tranquillità. Così impone la tempestiva comunicazione delle prefetture ai comuni e alle intendenze affinché i comuni provvedano ad inserire nei loro bilanci di previsione le spese che sono ad essi addebitate per la rivalsa. Le intendenze di finanza devono a loro volta provvedere affinché le somme dovute dai comuni siano computate nei ruoli delle imposte e sovrimposte comunali, onde rendere possibile il tempestivo recupero degli importi anticipati e permettere il regolare funzionamento del servizio delle anticipazioni.

L'articolo 4 prevede l'obbligatorietà del recupero da parte degli organi comunali delle somme dovute dagli aventi causa o dagli obbligati alla somministrazione degli alimenti.

Trattandosi di un provvedimento di legge quanto mai opportuno, ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Sono favorevole al disegno di legge. Non sono d'accordo però con alcune sue disposizioni e precisamente con quelle contenute nell'articolo 3, che innovando sul

sistema precedente in modo tale da essere mortificanti per gli enti e per i comuni, si dimostrano inaccettabili.

L'articolo 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, che il disegno di legge vorrebbe prorogare, stabiliva: « Le note specifiche delle somme versate agli ospedali per rette di degenza, notificate dal prefetto all'esattore del comune debitore, impongono a questi l'obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente, prelevandolo sulle singole rate della sovrimposta fondiaria, ovvero, in mancanza, di altro tributo comunale riscuotibile con ruolo, in riscossione nell'esercizio finanziario successivo ed entro il termine di 15 giorni dalla scadenza di ciascuna rata ».

La portata della disposizione è questa: che nel bilancio del comune vi deve essere un capitolo in cui affluiscono i proventi, coi quali far fronte al pagamento delle rette ospedaliere. Ma non v'è nessuna forma di coazione, che invece è introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. Esso infatti dispone che gli esattori delle imposte, riscuotendo i tributi di spettanza dei comuni, per la parte corrispondente all'importo delle rette ospedaliere non facciano il versamento ai comuni, bensì alla cassa provinciale.

Mi permetto di fare un raffronto tra questo sistema e quello in uso presso certe categorie di persone, che non riscuotono la fiducia di alcuno, quanto meno delle persone oneste. Questo è il sistema che adoperano gli strozzini, i quali, per assicurarsi che colui che è ricorso ai loro servizi paghi, tutte le volte che possono, si impossessano dei proventi del debitore e glieli portano decurtati della parte a loro spettante. È presso a poco questo il sistema che lo Stato introdurrebbe nella riscossione delle imposte. Si dice che lo Stato è costretto a fare questo, perché i comuni non fanno fronte ai loro impegni o, quanto meno, non vi fanno fronte con la tempestività che è necessaria perché gli enti ospedalieri possano essere sollecitamente pagati dei loro crediti.

Io osservo però che, se si verifica il caso che i comuni non paghino tempestivamente i loro debiti verso gli ospedali, ciò non si può attribuire a loro colpa. In un disegno di legge già presentato dal Ministro delle finanze, che riguarda lo stanziamento di 8 o 9 miliardi per risanare i bilanci comunali, il Ministro delle finanze afferma nella relazione che il *deficit* di bilancio annuale del 1952 assomma a 400 miliardi. Lo dice il Ministro delle finanze e gli si può credere. Vorrei dire che forse il *deficit* è anche maggiore: certo non è minore.

Ora, se i comuni non hanno dalle leggi vigenti i mezzi che loro occorrono per sodisfare le proprie esigenze, non bisogna sgomentarsi se ritardano a pagare le rette ospedaliere; dico ritardano, perché non mi risulta che non paghino: pagano in ritardo, pagano quando possono. Questa essendo la situazione, nella quale il ritardo non può essere imputato a mancanza di diligenza, ma a mancanza di mezzi, che si voglia introdurre una norma per cui in ogni caso le rette ospedaliere saranno puntualmente pagate, perché l'esattore non verserà nella cassa del comune l'importo di esse, mettendo il comune nella necessità di lasciare insoddisfatte altre esigenze per soddisfare questa, mi pare inammissibile. Onorevoli colleghi, siamo in presenza di enti pubblici, retti e amministrati da collegi eletti dal corpo elettorale. Non mi sembra accettabile che, per evitare certi ritardi dovuti – ripeto – non a negligenza ma a mancanza di mezzi che i comuni non hanno la possibilità di procurarsi perché le leggi non lo permettono, si istituisca questo sistema di coazione. D'accordo per la proroga, ma decisamente contrario a che si istituisca questo sistema che ho definito da strozzini e che è mortificante per gli amministratori dei comuni che farebbero tempestivamente fronte a quella e a tutte le altre esigenze se ne avessero i mezzi. Non avendone i mezzi, sono costretti a destreggiarsi nel modo migliore per far ritardare in misura equa tutti i pagamenti. Mi riservo pertanto di proporre modifiche alla disposizione relativa quando arriveremo alla discussione dell'articolo 3.

NUMEROSO. Mi dichiaro favorevole alle conclusioni del relatore. Desidero solo far osservare all'articolo 1 che il richiamo che qui vien fatto alla legge 5 gennaio 1948, n. 36, è inammissibile in quanto questa ha già perduto efficacia dal 31 dicembre 1952. Non si tratta quindi di una proroga, e per tale ragione ritengo che si debba modificare l'articolo 1 nel senso di richiamare in vigore le disposizioni precedenti con decorrenza dal 1° gennaio 1953. La questione potrà forse essere esaminata più facilmente in sede di discussione dell'articolo 1.

SAILIS. Io comprendo le ragioni esposte dall'onorevole Turchi, perché effettivamente ci sono dei comuni che si trovano in una situazione finanziaria ed economica tale per cui non possono sodisfare ai loro obblighi anche elementari. Comprendo però anche le ragioni del Governo. Un meccanismo per lo meno indicativo deve essere stabilito. Siccome io voterò a favore dell'articolo 3 come

è nel testo governativo, desidererei raccomandare al Governo di considerare con una certa umanità, con saggia elasticità i casi dei comuni che non possono far fronte al pagamento delle spedalità per mancanza assoluta di mezzi. Presento pertanto il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Interni della Camera dei deputati, esaminato il disegno di legge n. 3121 sulle norme per la riscossione delle rette di spedalità, ed esaminato in particolare il meccanismo di rivalsa stabilito dall'articolo 3, invita il Governo a servirsi di tale meccanismo con opportuna e saggia oculatezza e con umana valutazione della situazione di quei comuni che, per assoluta insufficienza di mezzi, non possono provvedere alle più elementari esigenze di amministrazione ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RIVA, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Turchi, sotto un certo aspetto, hanno un valore che potrebbe essere formale. Ma qui siamo in un circolo vizioso: se lo Stato non interviene affinché queste somme dovute dai comuni siamo tempestivamente riscosse, onde poter continuare con la sovvenzione di 14 miliardi a provvedere al compito che si è assunto verso gli ospedali, i crediti di questi ultimi si accumulerebbero indefinitamente e la loro funzione ne sarebbe assai compromessa. Il rimedio definitivo potrebbe consistere in un maggiore stanziamento, ma lo Stato non si è ritenuto in condizioni di poterlo fare. È logico che esso provveda a rivalersi, e proprio perché ha la necessità di essere rimborsato, affinché i comuni possano provvedere con una certa larghezza, non dico di carattere economico, ma di tempo, tempestivamente viene comunicato ad essi quello che devono allo Stato per le rette di spedalità di cui sono debitori.

TURCHI. La comunicazione si faceva anche prima, e tempestivamente. È il modo di esazione che è inammissibile.

RIVA, *Relatore*. Mi rendo conto dell'obiezione dell'onorevole Turchi. Però, avendo la comunicazione tempestiva, il comune può iscrivere in tempo utile l'ammontare delle relative somme nei rispettivi bilanci per l'anno seguente. Certo, le disponibilità sono quelle che sono, e, logicamente, per pagare le spedalità dovranno essere distratte somme destinate ad altri scopi. D'altra parte questa è una necessità imprescindibile e gli ospedali devono avere queste somme, perché diversamente si troverebbero in gravi difficoltà di carattere economico e non potrebbero più assolvere la loro funzione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il relatore e l'onorevole Turchi che nel merito sono perfettamente d'accordo, salvo certe sfumature...

TURCHI. Non sono sfumature!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*... che possono avere la loro importanza. Però vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questo disegno di legge non è altro che la ripetizione, almeno nella sostanza, di norme che già esistono nel decreto del 1948.

Questa somma è data dallo Stato a titolo di mutuo al Ministero dell'interno, che a sua volta la ripartisce tra i comuni perché possano subito pagare le rette agli ospedali. Questa somma deve essere recuperata. Potrei aggiungere questa circostanza: che in questi ultimi tempi il giro che ha fatto tale somma ha raggiunto il valore di 35 miliardi e 593 milioni. Se lasciamo che i comuni paghino non dico a loro piacimento, ma con una certa negligenza in rapporto alle altre loro esigenze, i 14 miliardi saranno assorbiti in sei mesi. Per i comuni è anche questione di buona volontà: se hanno delle difficoltà, debbono muoversi, cercare nuove fonti di entrata, fare delle economie. Questo incitamento dobbiamo darlo; i comuni devono sapere che se non pagano c'è una ritenuta sui ruoli delle imposte dirette e sovrimposte comunali. In caso contrario, se non stabiliamo alcuna sanzione, neppure indiretta, i comuni non pagheranno, mentre abbiamo bisogno che questa somma sia recuperata perché possa continuare a girare.

Devo aggiungere che, in pratica, quando qualche comune effettivamente è nella condizione di non poter sostenere questa ritenuta, il Ministero interviene dando disposizione con telegramma al prefetto perché sospenda totalmente o parzialmente la riscossione. Ogni settimana partono uno, due, tre telegrammi di questo genere, nel caso di comuni i quali non pagano non per cattiva volontà, ma perché devono far fronte a esigenze veramente più importanti.

Però è utile che ci sia questa norma la quale dà un mezzo allo Stato per ottenere il pagamento.

Per ciò che riguarda l'osservazione dell'onorevole Numeroso, non mi pare sostanziale. Se la Commissione però pensa che sia opportuno mutare la forma dell'articolo 1, io non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sailis, del quale è stata data in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, hanno effetto fino al 30 giugno 1957, con le aggiunte e le modificazioni disposte dalla presente legge ».

NUMEROSO. Dal punto di vista della tecnica legislativa, non possiamo dire: « Le disposizioni... hanno effetto », parlare cioè di proroga, dal momento che si tratta di una legge che hà perduto efficacia il 31 dicembre 1952. Sarebbe forse opportuno dire: « Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, sono richiamate in vigore con decorrenza 1° gennaio 1953 ed hanno effetto fino al 30 giugno 1957, con le aggiunte e le modificazioni disposte dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Numeroso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato:

« Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, sono richiamate in vigore con decorrenza 1 gennaio 1953 ed hanno effetto fino al 30 giugno 1957, con le aggiunte e le modificazioni disposte dalla presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il Ministero dell'interno, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica ai prefetti delle provincie, cui appartengono i comuni debitori, l'elenco delle anticipazioni effettuate entro l'esercizio finanziario precedente, ai fini della loro notifica ai comuni medesimi ed ai rispettivi esattori.

I comuni suddetti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio finanziario successivo le somme dovute da ciascuno di essi. Le iscrizioni omesse, ritardate od incomplete sono effettuate o regolarizzate, d'ufficio, dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica prevista nell'articolo precedente, danno notizia alle Intendenze di finanza dell'ammontare delle somme dovute da ciascun comune per rette di spedalità.

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale e contemporaneamente al versamento delle rate delle imposte erariali, curano il versamento presso la sezione di tesoreria provinciale di un sesto delle somme dovute da ciascun comune, versando in meno al comune l'importo corrispondente.

Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli delle imposte comunali.

In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge ».

TURCHI. Propongo la soppressione del secondo e quarto comma.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario à questa soppressione. Infatti l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1948 diceva: « ... impongono a questi (l'esattore del comune debitore) l'obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente prelevandolo sulle singole rate... ».

TURCHI. Ma si tratta di un capitolo del bilancio comunale, e il pagamento lo faceva il comune. Qui invece il comune non c'entra più: è l'esattore che versa la somma presso la sezione di tesoreria provinciale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È una esigenza che non possiamo sopprimere.

BOTTONELLI. Penso che quanto ha detto l'onorevole Turchi corrisponde esattamente a una esigenza sentita dai comuni. Del resto l'ordine del giorno Sailis che cosa significa in sostanza? Significa questo: approviamo la disposizione legislativa e lasciamo poi alla discrezionalità del Ministero di esaminare alcuni casi particolari. Io sono dell'avviso che, siccome fin da ora possiamo prevedere per una serie numerosissima di comuni delle difficoltà obiettive che stanno al di sopra della buona amministrazione e

della buona volontà, eliminiamo questi due commi e manteniamo le disposizioni precedenti che danno ugualmente al Governo la possibilità di esercitare sui comuni la pressione necessaria perché nei limiti delle loro possibilità adempiano ai loro impegni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È opportuno esercitare questa coazione per indurre i comuni a provvedere.

BOTTONELLI. Questa coazione, in ultima istanza, andrà a danno di coloro che invece hanno bisogno assoluto di essere assistiti, di essere ricoverati, di avere nell'ospedale quelle cure necessarie per la loro salute. Se dobbiamo tutelare la salute pubblica, dobbiamo prevedere che ad un certo momento, per quei comuni che non hanno possibilità finanziarie autonome, intervenga lo Stato. In definitiva è lo Stato che deve provvedere.

LONGHENA. Evidentemente la questione sollevata dagli onorevoli Turchi e Bottonelli è di grande importanza. Ci sono dei comuni del Ferrarese che devono versare in conto spedalità somme superiori ai loro bilanci: evidentemente questi comuni, se dovranno pagare le somme spettanti agli ospedali, non potranno più amministrare.

Questo però ci deve spingere a una considerazione più alta. Se gli ospedali si trovano nelle condizioni in cui sono attualmente, non è tanto per le mancate prestazioni dovute dai comuni, quanto per altro fenomeno più largo: che essi si trovano nella condizione di dover far pagare delle rette altissime perché non hanno più il numero degli ammalati di un tempo, e, quindi, le spese generali, che sono enormemente cresciute, si riversano sui singoli ammalati in una forma così pesante che i piccoli comuni non possono farvi fronte: essi non sono in condizioni di poter pagare 1.800, 2.000 lire per ogni degenza giornaliera.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma vi è anche la tendenza a tenere i malati più del necessario.

NUMEROSO. Non mi sembra che il numero degli ammalati sia diminuito negli ospedali.

LONGHENA. È enormemente diminuito: posso dare delle cifre. È questo un problema che dobbiamo agitare a proposito di questa legge; è un problema che il Sottosegretario Bubbio ha avuto di fronte numerose volte.

Alcune amministrazioni comunali si trovano in condizioni disperate – dico alcune, perché i grandi comuni sono solleciti nei pagamenti, e talvolta vi provvedono addirittura con anticipo. – Quindi è necessario che il Ministero dell'interno provveda a questa riforma ospedaliera: diversamente ad ogni momento dovremo trattare di questo, e sorgeranno quelle obiezioni giustissime che sono state fatte a difesa dei piccoli comuni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È stata riunita una commissione ministeriale otto giorni fa appunto per questo studio.

LONGHENA. Le case di salute fanno una concorrenza spietata agli ospedali; poiché presentano rette assai inferiori, l'I. N. A. M. e altri grandi enti mandano lì i loro malati.

Si tratta di un problema gravissimo. Hanno ragione sia i comuni che le amministrazioni ospedaliere; bisognerà arrivare ad una soluzione per cui i comuni diano quello che devono, ma non siano costretti a corrispondere delle rette altissime, le quali per di più tra sei mesi aumenteranno ancora, e così via; mentre d'altra parte le amministrazioni ospedaliere non possono sostenere gli interessi passivi che vanno a decurtare giorno per giorno il loro patrimonio.

È un problema vastissimo, che deve far pensare il Ministero dell'interno e spingerlo a risolverlo al più presto possibile.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Già ora, ripeto, in determinati casi il Ministero interviene. Ma senza una disposizione del genere, 14 miliardi saranno liquidati in sei mesi e non se ne parlerà più.

RIVA, *Relatore*. Il problema è quanto mai grave, sia per i comuni che per le amministrazioni ospedaliere. Ma questa particolare gravità non ci deve far disconoscere l'urgenza del provvedimento in esame. Come ha detto l'onorevole Sottosegretario, senza questa disposizione 14 miliardi sarebbero assorbiti in sei mesi.

Per tali ragioni invito la Commissione ad approvare l'articolo 3 così come ci è stato presentato e contemporaneamente rivolgo preghiera al Governo affinché in casi di particolare necessità abbia a prorogare il termine per i versamenti da parte dei comuni veramente deficitari o nella impossibilità di far fronte a questa esigenza, onde lasciare respiro e possibilità di vita ai comuni stessi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo emendamento dell'onorevole Turchi soppressivo del secondo comma dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Non essendo stato approvato il primo, decade di conseguenza anche il secondo emendamento.

Pongo allora in votazione l'articolo 3 del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

«I comuni interessati, entro sei mesi dalla notifica prevista nell'articolo 2, devono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di spedalità verso coloro che vi siano tenuti ai termini di legge.

L'importo delle spedalità da recuperare è stanziato fra le entrate dei bilanci di previsione dei comuni medesimi».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura delll'articolo 5:

«Per le anticipazioni previste nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, il Ministero del tesoro provvederà, con propri decreti, alla riassegnazione nel bilancio del Ministero dell'interno delle somme versate in tesoreria dagli esattori comunali ai sensi dell'articolo 3 della presente legge».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

TURCHI. Per una dichiarazione di voto. Dichiaro che il mio gruppo voterà contro il disegno di legge, pur avendo io affermato all'inizio della discussione che sono d'accordo per la proroga delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 1948. Noi votiamo contro perché non è stato accolto l'emendamento soppressivo di quelle norme che, a nostro giudizio, sono mortificanti ed umilianti per i comuni, e, pertanto, inaccettabili.

Riconosco le esigenze degli ospedali: so che se gli enti pubblici non pagano le rette ospedaliere, l'ospedale non può funzionare. Ma riconosco anche le esigenze di comuni che devono provvedere alle rette ospedaliere e ad altri servizi che, se trascurati, favoriscono il diffondersi di malattie, per cui si viene a creare una specie di circolo vizioso. E riconosco infine anche le esigenze della povera gente che è ammalata e deve essere ricoverata in ospedale. Questa disposizione danneggerà proprio la povera gente la quale, se avrà bisogno di essere ricoverata, non potrà ottenerlo, perché il comune, sapendo di dover pagare, non firmerà i certificati di ricovero e lascerà morire a casa quelle persone che, se ricoverate, forse avrebbero potuto essere salvate. Sotto lo specioso pretesto di venire incontro ad una esigenza che nessuno pensa di negare – l'esigenza che gli ospedali siano pagati – si mortificano i comuni e si danneggiano gli ammalati. Vi sono delle esigenze che vanno sodisfatte in altro modo. Non si può chiedere agli enti pubblici, che non hanno dalle leggi i mezzi necessari per provvedere ai loro bisogni, di pagare queste rette, sottraendo i pochi mezzi di cui dispongono ad altre esigenze talvolta non minori di quelle a cui li si obbliga a far fronte.

Perciò noi voteremo contro, ed affermiamo che è ora che non ci si balocchi più con le parole, ma si guardi la realtà e si provveda. Vi è un diffondersi di malattie più o meno gravi alle quali bisogna porre rimedio, e a cui invece non si provvede se non con questi espedienti.

L'onorevole Sailis ha presentato un ordine del giorno che io ho votato, in quanto vi sono dei comuni nei quali si vive come mille anni fa: dei comuni che non hanno mezzi perché la gente non guadagna, e quindi non ha di che vivere, nè può pagare le imposte: su questi la legge in esame graverà in modo particolare obbligandoli a pagare con questo sistema che ho definito da strozzini.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo dichiarare che non si può affermare che la gente per questo motivo non potrà più essere ricoverata. Se deve essere fatto un ricovero d'urgenza, il medico comunale rilascia il certificato d'urgenza e, se non lo fa, va incontro a gravissime responsabilità.

TURCHI. Ma voi ricoverate soltanto quelli che sono prossimi a morire!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se il sindaco non dà corso ad un certificato medico per ricovero d'urgenza, incorre in una responsabilità civile e anche penale. Viceversa il fatto di obbligare il comune a essere un po' più oculato ha la sua ragione d'essere.

SAILIS. Dopo le dichiarazioni fatte dal Governo, dichiaro che ho presentato l'ordine del giorno che è stato votato, perché l'istanza dell'onorevole Turchi ha una ragione umana e sociale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sia ben chiaro che l'ordine del giorno Sailis contiene un principio che deve essere inteso come eccezione, non come norma. A rigore, tutti sarebbero in questa condizione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Esenzione fiscale per la proiezione nelle scuole e la importazione di films didattici ed educativi. (2868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Esenzione fiscale per la proiezione nelle scuole e l'importazione di film didattici ed educativi».

La onorevole Delli Castelli Filomena, relatore, ha facoltà di riferire sui lavori svolti dal comitato ristretto nominato per un più approfondito esame del provvedimento.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Ringrazio il Sottosegretario per la pubblica istruzione di essere presente, il che ci permetterà questa mattina di varare il provvedimento.

Io mi dichiaro sodisfatta del lavoro compiuto dal comitato ristretto, che ha apportato modifiche nella sostanza e nella forma al testo originario del disegno di legge. Il nuovo testo formulato ha trovato concordi senza eccezioni i membri del comitato, composto dagli onorevoli Corbi, Cremaschi Carlo, Lombardi Colini Pia, e da me. In esso noi siamo venuti incontro alle osservazioni fatte da una parte e dall'altra e abbiamo cercato di fare in modo che i films didattici e soltanto essi siano esentati dalla tassa doganale e che non ci possano essere speculazioni da parte degli istituti scolastici. Abbiamo disposto in modo che, attraverso questa strada, sia esclusa ogni possibilità di contrabbandare films didattici educativi, per farli diventare films spettacolari, al fine di ottenere un introito che in certo modo verrebbe ad essere al puro netto.

Nel nuovo testo abbiamo anche voluto assegnare la competenza al Ministero della pubblica istruzione, che è l'ente veramente riconosciuto, piuttosto che alla Cineteca, la quale attende il riconoscimento ufficiale.

All'articolo 1 del disegno di legge che suonava in questi termini:

« L'introito derivante dalla proiezione nelle scuole di films didattici ed educativi è esente dal pagamento dei diritti erariali, a condizione che la proiezione stessa sia riservata agli alunni ed effettuata nelle sedi delle rispettive scuole per l'adempimento dei fini didattici ed educativi di stretta pertinenza dei singoli istituti d'istruzione ».

abbiamo sostituito il seguente:

« Le proiezioni dei films didattici riservate agli alunni delle scuole sono esentate dal pagamento dei diritti erariali ».

All'articolo 2, nel testo originale, si parlava appunto della « Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione ». Esso era formulato in questi termini:

« I films di carattere educativo e didattico, importati a cura della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, e destinati ad essere visionati presso gli istituti scolastici sono ammessi alla importazione in esenzione dal dazio doganale.

Le autorizzazioni saranno rilasciate di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle finanze, previa esplicita dichiarazione della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale ».

Ad esso abbiamo sostituito il seguente:

« I films di carattere didattico, importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi alla importazione in esenzione dal dazio doganale.

Le autorizzazioni saranno rilasciate di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle finanze, previa esplicita dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale ».

All'articolo 3 del testo del Governo, che suonava in questi termini:

« È fatto divieto alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica di destinare i films indicati nel primo comma dell'articolo 2 ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa la esenzione o di farne, comunque, cessione senza il pagamento del dazio doganale abbuonato al momento dell'importazione ».

abbiamo sostituito il seguente:

« È fatto divieto di destinare i films indicati nel primo comma dell'articolo 2 ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa la esenzione o di farne, comunque, cessione senza il pagamento del dazio doganale abbuonato al momento dell'importazione ».

Ci è sembrato infatti che il nuovo testo elaborato corrispondesse meglio e con più chiara dizione agli scopi che si vogliono ottenere. Ritengo che non vi siano difficoltà per la sua approvazione, perché siamo venuti

incontro a tutti i consigli e a tutte le osservazioni che sono state fatte in seno alla Commissione.

TURCHI. Non c'è dubbio che il testo elaborato dal comitato ristretto venga incontro ad alcune preoccupazioni, che sono state manifestate nella precedente riunione. Ne resta però una riguardo alla scelta dei films dei quali si riconosce il carattere didattico. Io vorrei per tale ragione proporre un ordine del giorno nel quale si affermi che nella scelta si deve seguire un certo criterio. Così anche quest'ultima preoccupazione cadrebbe e potremmo essere d'accordo senza riserve.

L'ordine del giorno che io presento è il seguente:

« La Commissione Interni, approvando il disegno di legge che prevede l'esenzione doganale per i films didattici ed educativi importati dall'estero, fa voti che nella scelta dei films da importare in esenzione doganale si proceda unicamente secondo criteri di valore e senza discriminazioni di altra natura ».

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Io accetto l'ordine del giorno, anche per venire incontro al pensiero implicito dell'onorevole Turchi, il quale forse è preoccupato che alcuni bellissimi films di paesi che non hanno completa libertà di commerciare films con l'Italia, come l'Unione Sovietica, films già visionati oggi con grande interesse, possano essere esclusi. Io credo che anche da parte del Ministero della pubblica istruzione e della Presidenza del Consiglio, quando si tratti di ausilio didattico, non vi possano essere riserve.

TURCHI. Ci sono delle preoccupazioni che si intuiscono. Non vorrei che un film potesse essere qualificato adatto o meno secondo la sua provenienza. Per questo chiedo che si segua solo un criterio di valore.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore e il comitato per aver redatto un testo che risponde alle nostre esigenze. Riconosco che la soppressione, nel nuovo testo, della parola « educativi », lasciando solo la qualifica di « didattici », può servire a fugare molte preoccupazioni. Ho solo un dubbio riguardo all'articolo 3, dove si dice che è fatto divieto di cedere questi films. Noto che sono tutti films a passo ridotto, i quali non hanno in genere possibilità commerciali. Essi girano per gli istituti scolastici. Non vorrei che il divieto di farne cessione desse luogo ad equivoci.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. S'intende che è proibito farne cessione a terzi.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando nella prima parte dell'articolo 3 si dice che è fatto divieto di destinare questi films ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione, mi pare che basti.

BOTTONELLI. Lo scopo è appunto quello di far girare questi films.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Turchi, dichiaro di accettarlo, in quanto si tratta di materia didattica.

LOMBARDI COLINI PIA. Ritengo che anche nell'ordine del giorno Turchi si debba sopprimere la parola « educativi », dato che l'abbiamo soppressa in tutto il disegno di legge.

TURCHI. Non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Turchi con la modificazione proposta e accettata dal proponente.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli, nel nuovo testo presentato dal comitato.

Do lettura dell'articolo 1:

«Le proiezioni dei films didattici riservate agli alunni delle scuole, sono esentate dal pagamento dei diritti erariali».

Poiché non vi sono emendamenti né osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il successivo articolo 2 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

«I films di carattere didattico, importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi alla importazione in esenzione dal dazio doganale.

Le autorizzazioni saranno rilasciate di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle finanze previa esplicita dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione, con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« È fatto divieto di destinare i films indicati nel primo comma dell'articolo 2 ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa la esenzione o di farne, comunque, cessione senza il pagamento del dazio doganale abbuonato al momento dell'importazione ».

Su questo articolo l'onorevole Sottosegretario per la pubblica istruzione ha proposto un emendamento soppressivo dell'ultima parte, cioè dalle parole « o di farne, comunque, cessione... » fino alla fine.

LOMBARDI COLINI PIA. Forse sarebbe opportuno che restasse anche l'ultima parte dell'articolo, perché si potrebbe avere il desiderio di fare uso diverso di questi films: in questo caso si potrebbe dar luogo al pagamento del dazio doganale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È sottinteso, perché, una volta pagato il dazio doganale, il film ritorna nel circuito normale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultima parte dell'articolo 3 dalle parole « o di farne, comunque, cessione, ecc. », fino alla fine.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

(*È approvato*).

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna sopprimere le parole « ed educativi » anche nel titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione delle parole « ed educativi » nel titolo del disegno di legge.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2727), e della proposta di legge Larussa ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali. (1426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali », e della proposta di legge dei deputati Larussa ed altri: « Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali ».

L'onorevole Molinaroli, relatore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge fu sottoposto una prima volta all'esame di questa Commissione in sede referente. Fu nominato, per facilitare il lavoro, un comitato ristretto di sette membri il quale ha lavorato in molte sedute per fare, come era suo compito, lo studio abbinato a norma di Regolamento dei due progetti di legge – della proposta di legge di iniziativa parlamentare e del disegno di legge governativo – ed ora la questione torna all'esame della Commissione in sede legislativa.

Per quella che è la parte generale, io ho preparato un'ampia relazione di cui do lettura:

« Il 7 luglio 1950 veniva annunciata alla Camera la proposta di legge n. 1426 d'iniziativa degli onorevoli Larussa ed altri dal titolo « Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali ». La Camera dopo opportuno svolgimento ne approvava la presa in considerazione nella seduta del 22 novembre 1950. L'esame della proposta d'iniziativa parlamentare rimase tuttavia sospeso perché da tempo presso il Ministero dell'interno era allo studio la nuova legge comunale e provinciale e la riforma dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Ad un certo punto fu palese, per un complesso di motivi e di circostanze varie, che il *corpus* della legislazione comunale e provinciale non avrebbe potuto essere affrontato definitivamente nel corso della presente legislatura e che, correlativamente, pure la riforma dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, anche per ragioni diverse e non meno complesse, avrebbe dovuto essere ulteriormente rimandata. Il Governo allora, tutto ciò considerato, ritenne esso pure che non si potesse più oltre rinviare la soluzione del problema economico della categoria da anni in attesa. Evidentemente compreso delle necessità più urgenti e certo di più facile risoluzione, come già aveva divisato di prescindere dallo stato giuridico dei segretari nell'impostazione dello studio

della nuova legge comunale e provinciale, così dallo schema di riforma dello stato giuridico già predisposto, il Governo riconobbe opportuno statuire le sole norme che più direttamente attengono al trattamento economico ed alla carriera dei segretari comunali e provinciali.

Fu così che il 21 maggio 1952 il Ministro dell'Interno presentò alla Camera il disegno di legge n. 2727 concernente « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali ».

La I Commissione venne così investita dell'esame contemporaneo e della proposta n. 1426 e del disegno n. 2727 abbinati per una discussione unica a norma dell'articolo 133 del Regolamento.

Alla prima seduta della Commissione io rilevai subito notevoli differenze di indirizzo e di disposizioni dei due schemi di legge e la Commissione nella seduta stessa del 25 giugno 1952 deferì ad un comitato di sette membri, compreso il relatore, lo studio dei due testi in discussione e per presentazione delle proprie conclusioni.

Il comitato dei sette in numerose sedute analizzò i due testi, ed io in armonia con le discussioni del comitato e con le direttive in esso segnate e tenuto conto degli emendamenti presentati, stesi il nuovo testo accettato dal comitato stesso nella sua ultima seduta del 9 gennaio 1953 e che viene ora all'esame della Commissione.

Mi riprometto di mantenermi nella visione più realistica del problema in esame e nella schematica semplicità delle considerazioni perché la questione del trattamento economico dei segretari provinciali e comunali sia presente nei suoi elementi di tutta evidenza e la soluzione venga più pronta ed efficace.

Nessuna trattazione dottrinale complessa è necessaria allo scopo. Non occorre perdersi nelle disquisizioni più acute ed eleganti del diritto amministrativo. Meno che mai è da concedere a deviazioni di impostazione che potrebbero o vorrebbero allargare e complicare il problema con altre questioni pur attinenti ma non strettamente né tanto meno pregiudizialmente connesse.

Il punto d'esame è la dignità di vita e la tranquillità di carriera dei funzionari nei quali si assomma tutta la responsabilità del funzionamento degli enti locali che sono la base vitale del sano complesso amministrativo della Nazione.

La questione sembra doversi porre oggettivamente in questi termini; il segretario provinciale o comunale attualmente è in una posizione di vita adeguata alle funzioni e alle responsabilità che gli competono? Il segretario comunale o provinciale può ritenersi valutato e remunerato secondo giustizia nell'assolvimento dei suoi molteplici doveri essenziali per l'azione della pubblica amministrazione? Il segretario provinciale o comunale può ritenersi sodisfatto della carriera che gli viene offerta come compenso di tutta una vita di dedizione e sacrificio per il benessere pubblico, nelle più svariate e molteplici manifestazioni e nelle circostanze spesso più difficili?

Non occorrono molte parole per riconoscere che ogni domanda del genere porterebbe ad amare constatazioni che potrebbero condurre riflettutamente a questo altro interrogativo: come mai spesso, in tanta miserevolezza di situazioni personali, ci sono ancora tanti fedeli servitori della cosa pubblica che nel loro alto sentimento dell'onore e del dovere e con un senso di civismo ammirevole si prodigano senza limiti per curare gli interessi di tutti quei cittadini, i quali di lui fanno il cireneo quotidiano di ogni richiesta legittima e talvolta di pretese le più ingiustificate, mentre poi lo mantengono traverso i pubblici poteri in una situazione di così deplorevole inferiorità?

È pur segno che ancora è ben saldo l'amore di patria e il senso di onore e di fedeltà al dovere che sono la base granitica su cui si fondano e si reggono le pubbliche istituzioni.

Non per questo però deve venir meno nei rappresentanti del popolo il senso del dovere superiore che è di riconoscere ai cittadini lavoratori in questo campo delicato quel minimo di decoro e di remunerazione che essi meritano e che da troppo tempo dignitosamente, anche se non agitatamente, reclamano.

Non deve lasciarsi insinuare il senso della sfiducia nei pubblici poteri né la convinzione che solo le agitazioni violente e perturbatrici dell'ordine possano servire alla difesa della propria dignità e dei più elementari diritti.

È risaputo che tutto è da rivedere nella situazione dei segretari degli enti locali e che ciò potrebbe avvenire unicamente ed in modo completo con la revisione *ab imis* del loro stato giuridico.

Sarebbe la via più logica e la più razionale indubbiamente.

Ed è veramente una prova non commendevole né di comprensione né si dovrebbe dire purtroppo di capacità e di senso politico che Governo e Parlamento a oltre sette anni dalla liberazione e al termine di questa prima le-

gislatura democratica non abbiano saputo ancora esprimere gli strumenti legislativi idonei.

Come per le pubbliche amministrazioni locali, da un quinquennio risorte a vita democratica con rappresentanze elettive di popolo, vige ancora un complesso legislativo disarmonico ed anacronistico, così l'ordinamento dei funzionari responsabili diretti della vitalità del funzionamento civile dei nostri comuni e delle nostre province è tuttora ancorato su testi di leggi sorpassati nella coscienza popolare, su un congegno centralistico ripugnante al sentimento autonomistico sempre conclamato, su una concezione anche economica del tutto inadeguata ed avvilente.

Si dice che da tempo siano in gestazione o pronti sia il testo della nuova legge comunale e provinciale che il testo del nuovo ordinamento giuridico dei segretari comunali e provinciali.

A giustificazione del ritardo a provvedere è facile e comune la scusa che in difetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale tutto il complesso legislativo anzidetto non può essere definito.

Viene a questo punto da chiedersi se sia serio che in omaggio ad una futura e contrastata riforma amministrativa di nuove autonomie si debba continuare a misconoscere o trascurare le autonomie da tutti tradizionalmente sentite ed in quelle istituzioni in cui più viva e pulsante si manifesta quoditiana la vita pubblica del cittadino.

Comunque sia e se mai appunto perché anche i progetti abbozzati – che in ogni modo non risultano ancora presentati all'approvazione del Consiglio dei Ministri – non potranno che essere manchevoli perché non toccheranno né risolveranno i problemi più generali che si vogliono connessi all'ente Regione, per tutto ciò precisamente è tempo di rompere gli indugi e provvedere a quanto richiede inderogabile una soluzione urgente.

Come già è stato illustrato per l'esercizio 1951-52 nella relazione al bilancio del Ministero dell'interno, l'ordinamento dei segretari provinciali e comunali ha formato oggetto di almeno otto diversi progetti dei tipi più disparati.

Un primo progetto di una Commissione ministeriale risale al tempo della Costituente.

Fece seguito un secondo progetto, paritetico, di una Commissione nominata dall'Assemblea dei comuni e dall'Associazione dei segretari comunali il 19 luglio 1947.

Un terzo progetto, di categoria, fu predisposto dalla Commissione nominata dal Congresso nazionale di Roma dei segretari comunali e provinciali il 10 novembre 1947.

L'Ufficio Enti locali della democrazia cristiana preparò a sua volta un quarto schema di progetto.

Il Sindacato nazionale segretari comunali e provinciali in correlazione col voto del Congresso di Firenze del 1949 addiveniva alla redazione di un quinto progetto concordato.

Il Congresso dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali di Roma del 12-13 marzo 1950 stendeva un sesto testo.

Per giungere a una conclusione almeno sul terreno economico, il 7 luglio 1950 veniva presentata alla Camera la proposta di legge n. 1426, d'iniziativa dell'onorevole Larussa ed altri, compreso l'estensore di questa relazione, proposta già presa in considerazione in questa Assemblea nella seduta del 22 novembre 1950.

Chiude la serie il progetto di legge n. 2727, presentato dal Ministro per l'interno il 21 maggio 1952.

Ognuno può facilmente comprendere come i segretari degli enti locali non possono continuare a contentarsi di una cinematografia progettistica quasi a ripetizione di irrisione delle proprie necessità in attesa della perfezione. Come sempre il meglio è nemico del bene, occorre scendere quindi al pratico ed al concreto. Questa legislatura pur nella sua diuturna fatica improba per la complessità e per la mole dei problemi che le incombono, nella pur apprezzabile intenzione di abbracciare tutti i problemi nella loro maggior estensione e dare fondo a tutto, si è trovata spesso dopo lungo travaglio a non ottenere risultati comparabili con le energie impiegate. Di ciò consapevole, un merito pure le spetta: di aver saputo ripiegare più d'una volta nei più vari campi dell'amministrazione pubblica a restringere gli sforzi in un campo più concentrato per raggiungere qualche risultato effettivo e tangibile.

Così sono nate varie leggi-stralcio.

Qui è il caso di acquisire al Parlamento un altro merito positivo. Si stralci da tutta la materia dell'ordinamento giuridico ed economico dei segretari provinciali e comunali la parte di più semplice risoluzione e di più impellente immediatezza d'applicazione perché tocca più da vicino chi vive ogni giorno la fatica sudata.

Primum vivere deinde philosophari.

Il più ed il meglio verrà inquadrato in seguito.

Eccoci dunque al tema.

Una prima considerazione orientativa sulla funzione del segretario degli enti locali.

Attualmente il reclutamento avviene coi requisiti di studio previsti per il gruppo *B* degli impiegati dello Stato. Oltre il titolo di studio, previsto in un diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o tecnica o licenza di scuola media superiore, si richiede anche il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale in seguito ad esame da conseguirsi a tenore di legge.

A qualificare il valore del diploma di abilitazione è bene ricordare che l'articolo 174 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, dichiara: «Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo *A* nell'amministrazione civile dell'Interno; tiene luogo, altresì, del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo *B* nell'amministrazione stessa, qualora l'aspirante abbia prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo».

La legge 27 giugno 1942, n. 851, ha inoltre aggiunto che occorre essere provvisto di laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato, per i posti di grado superiore al V (IX dello Stato) e per i posti di segretario provinciale (dall'VIII in su dello Stato).

La stessa legge prescrive pure che per essere ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare di avere i requisiti richiesti per la nomina a segretario di grado inferiore al 4° (= VIII dello Stato).

Le nomine al grado iniziale hanno luogo per concorso pubblico per titoli aperto a tutti coloro che sono muniti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Le nomine ai gradi superiori avvengono per concorso aperto solo ai segretari, ai vicesegretari e ai capi ripartizione secondo le modalità di legge.

Per rendersi conto delle reali possibilità della carriera dei segretari comunali occorre considerare che, secondo la classificazione vigente dei comuni in rapporto alla popolazione in correlazione della quale prendono grado i segretari, sui 7037 posti i segretari assegnati ai gradi 8°, 7° e 6° (equiparati ai gradi XII, XI e X dello Stato) sono 5.845. Soltanto 704 sono i posti di segretari di grado 5°, equiparato al grado IX statale, a cui possono accedere i segretari dei gradi inferiori. Ciò costituisce un blocco economico ingiustificato per la massima parte di una categoria nella quale tutti indistintamente hanno la stessa responsabilità e funzione direttiva. Confrontando gli organici degli impiegati di gruppo misto delle varie amministrazioni dello Stato si ha facilmente *primo ictu* la visione della diversità delle carriere aperte agli statali in misura molto più larga che non ai segretari comunali.

Mentre nei ruoli statali, in generale, la carriera degli impiegati di gruppo *B* si inizia col grado XI e può toccare il grado VI, per i segretari comunali diplomati la carriera ora inizia al grado XII e raggiunge al massimo il grado IX.

Il trattamento così umiliante per i segretari comunali diplomati è ancor meno tollerabile se si pone mente che per effetto della legge 23 aprile 1952, n. 526, gli insegnanti elementari, pure diplomati, possono raggiungere tutti il grado VIII statale rimanendo nella stessa sede qualunque sia la sua importanza.

L'iniquità di una situazione simile è stata messa in chiaro sufficientemente dalla relazione che accompagna la proposta di iniziativa parlamentare.

Anche il progetto governativo non ha ignorato tale situazione e in linea di massima sotto l'aspetto dell'inquadramento generale ambedue gli schemi propongono una nuova classificazione che schematicamente parte come inizio di carriera dal grado XI dello Stato e perviene al sommo della carriera stessa al grado IV statale.

All'infuori di questo criterio generale, e non per altro applicato univocamente, ben pochi sono gli elementi comuni tra i due schemi che indubbiamente si ispirano a concezioni diverse e molte sono le impostazioni antitetiche di varie questioni risolte in maniera spesso contrastante.

La conoscenza esatta della materia e della legislazione in atto quando se ne approfondisca l'esame porta a formulare una affermazione che potrà apparire un po' forte ma che dà la chiave del problema.

La funzione del segretario comunale e provinciale non è contemplata dalle leggi nella visione esatta ed oggettiva di tutta la legislazione relativa ai segretari per ciò che essi rappresentano nella vita degli enti locali, è deformata da concezioni centralistiche che non si confanno con lo spirito delle autonomie locali. A prescindere poi dalla più grossa questione della statizzazione o meno del primo funzionario amministrativo degli enti locali, il segretario è considerato unicamente alla stregua del titolo di studio,

che tra l'altro ingiustificatamente si chiede di poca rilevanza. Si continua inoltre a considerare l'apporto della sua attività, che pure sopporta tutte le responsabilità, alla stessa stregua del lavoro comune, amorfo o determinato ad *unum* di qualunque altro impiegato di qualunque branca statale anche non richiesto di qualsiasi iniziativa o responsabilità ma a pari titolo di studio.

In poche parole si vuol ignorare che il segretario ha una funzione direttiva e di tutta responsabilità personale e nella manifestazione della pur multiforme attività amministrativa.

Questo ad avviso del relatore l'errore esiziale che inficia tutto un sistema sbagliato e ingiusto.

È contradittorio pretendere dal segretario conoscenze e responsabilità che non si possono ritenere conseguenti ad un titolo di studio che volutamente si mantiene non sufficientemente elevato.

È in contrasto coi più elementari concetti di rapporti di impiego voler supporre che basti e richiedere quindi un titolo di diploma come per un comune impiegato d'ordine o di concetto e addossare poi al segretario funzioni direttive che presumono un titolo di laurea. È iniqua ed umiliante oltrecché immorale la finzione legalizzata di una prestazione di lavoro inferiore alla reale per aver modo di applicare un trattamento economico e uno sviluppo di carriera inferiore a quello che sarebbe dovuto.

È poi per lo meno irrazionale e del tutto artificioso voler rompere una carriera della più solare unicità sostanziale e funzionale con lo spezzamento del tutto arbitrario in due tronconi differenziati da un diverso titolo di studio soltanto in rapporto all'entità demografica della sede in cui la funzione segretariale si svolge.

Ma come si può seriamente sostenere, ad esempio, che per tenere convenientemente il posto di segretario comunale in un comune di 15.000 abitanti è sufficiente il diploma di maturità, mentre per coprire il medesimo posto in un comune di 15.001 abitanti è necessario il possesso di una laurea?

E come si può giustificare così un ordinamento che preclude a tutti i segretari dei comuni minori di poter progredire in comuni di maggior popolazione solo perché forniti di un titolo inferiore senza tenere alcun conto del valore professionale?

La funzione non muta pel cambiare della sede in cui il segretario la esercita ed è sostanzialmente della stessa natura sempre, in un comune piccolo come in una città popolata.

Ognuno può comprendere anzi come in qualche modo la maggior completezza scientifica e competenza professionale possa essere anche più necessaria in sedi minori e più disagiate dove anche per l'isolamento da centri di studi e informazione o per mancanza di consigli e ausilii di persone competenti il segretario è nella necessità di risolvere da solo problemi in tutto analoghi se non più complicati che in sedi maggiori.

In questa sana concezione della funzione unica e direttiva del segretario la soluzione veramente utile alla amministrazione pubblica e sola rispettosa della dignità professionale è quella di determinare l'unicità della carriera e di stabilire la laurea in giurisprudenza o equipollente come titolo necessario per l'ingresso nella carriera.

In tale senso si è manifestato concorde il pensiero del comitato dei sette all'inizio dei propri lavori.

A questo punto torna a proposito, anche per l'ordinato sviluppo della presente relazione, rendere conto delle direttive seguite dal comitato.

Dal primo esame dei testi legislativi e tenuto presente l'urgenza di concludere nel più breve termine almeno sulle istanze più pressanti ed inderogabili, il comitato ha ritenuto di attenersi allo studio e alla soluzione del problema economico evitando il più possibile di toccare questioni che avessero ad interferire con lo stato giuridico.

Il complesso delle norme del nuovo stato giuridico non è all'esame e, come già accennato, è troppo strettamente connesso con altri problemi che ancora non sono stati risolti. Sarebbe fuori luogo e pericoloso e comunque non ne uscirebbe nulla di organico e di definitivo se si volesse sfiorare soltanto qualche aspetto marginale.

Con questo intendimento anzi e perché non resti pregiudicato con ritocchi parziali e saltuari il futuro ordinamento giuridico, il comitato ha ritenuto di scostarsi il meno possibile dalla legge vigente riducendo anche il testo governativo nel più ristretto ambito di modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, solo per quanto ha tratto necessariamente con le variazioni di carattere economico proposte dal comitato stesso.

Coerentemente con tali indirizzi, non si ravvisò la giustificazione né tanto meno l'opportunità di introdurre i ruoli provinciali spezzando il ruolo nazionale unico ora vigente.

Mentre poi deve tendersi semmai a maggior tutela dei comuni e per la elevazione della dignità della funzione a richiedere come titolo necessario per l'ammissione alla carriera dei segretari la laurea, non si può approvare il declassamento del grado IV dei segretari come proposto nel testo del progetto ministeriale. Attualmente al grado IV si accede soltanto col possesso della laurea: il progetto invece rende possibile il conseguimento del grado anche ai segretari diplomati.

Altro punto di dissenso dal progetto ministeriale è la sorte riservata al grado V dei segretari corrispondente al grado VIII statale.

È già stato detto che altri dipendenti statali, diplomati di gruppo *B* e da ultimo i maestri elementari possono raggiungere per anzianità il grado VIII senza concorsi né esami di sorta e qualunque sia la sede di residenza.

Senza voler istaurare confronti, i quali non potrebbero del resto che tornare a vantaggio dei segretari, sotto molteplici aspetti, non può addursi ragionevole giustificazione per non riconoscere un tale minimo di carriera anche ai segretari comunali. È quindi previsto nel nuovo testo il ruolo aperto comprensivo anche del grado V dei segretari: negarlo significherebbe voler sancire una iniqua e umiliante sperequazione.

Una innovazione del tutto non necessaria, e pure essa più attinente all'ordinamento giuridico che non utile al problema in esame, è la introduzione delle classi dei comuni ai fini della qualificazione del grado del segretario. È un congegno inutile e forse più motivo di confusione che altro: basti pensare che per esempio un comune di classe 4ª avrebbe un segretario capo di 2ª o di 3ª classe; e che un comune di classe 5ª porebbe avere un segretario comunale di 1ª classe o di 2ª o di 3ª classe. Non sembra che tutto ciò si confaccia con la miglior chiarezza.

Inoltre il progetto ministeriale stabilisce la ripartizione dei comuni e delle provincie su basi di popolazione con criteri del tutto difformi dagli attuali.

Tale sconvolgimento per nulla richiesto ai fini del miglioramento del trattamento economico dei segretari non può che dar luogo a turbamenti inopportuni di situazioni in atto e che in ogni caso sembrerebbe più proprio rivedere organicamente in sede di approvazione della nuova legge comunale e provinciale e dello stato giuridico dei segretari. Potrebbero anche risultarne cambiamenti tali che praticamente verrebbero ad annullare in qualche caso i benefici che la legge si propone di dare a tutti i segretari. Certo si verrebbe a rendere più difficile e meno armonica l'attuazione della legge per il presentarsi di posizioni già acquisite non facilmente coordinabili con tutto un simile nuovo ordinamento.

Assegnare poi il grado IV statale soltanto ai segretari dei comuni e delle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti non risponde ad una valutazione sufficiente delle ragioni che stanno a favore di una elevazione di grado dei comuni e delle province maggiori d'Italia.

A nessuno sfugge che limitando a soli tre comuni il grado IV, si addimostra ancora meno giustificabile il raggruppamento nel grado immediatamente inferiore di tutti gli altri comuni con popolazione da 70.001 a 1.000.000 di abitanti. Come si può ritenere razionale una classificazione simile che per non elevare altre pur nobilissime città al primo grado di dignità si vuol poi confondere nel rango inferiore indistintamente ogni altro comune fino a 70.000 abitanti? Nessuno potrà negare che c'è assai meno distacco, sotto qualsiasi aspetto, fra Torino per esempio che sarebbe esclusa dal primo posto di classifica e Milano che vi sarebbe compresa, che non fra Torino stessa e uno dei tanti comuni anche non capoluoghi di provincia i quali superando i 70.000 abitanti verrebbero a trovarsi nella stessa classe di Torino.

Il comitato preso in attento esame il problema ha ritenuto di portare alla dignità della 1ª classe tutte le città italiane superiori a 250.000 abitanti, con che si viene a presentare una corona ristretta peraltro a sole 11 città per molti titoli simili e complementari degne di tale rango: Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Firenze, Bologna, Venezia, Catania e Bari.

In merito all'assegnazione del grado IV statale ai comuni e alle province della 1ª classe il comitato non ha ritenuto di condividere le considerazioni espresse e le ritrosie latenti in conseguenza delle quali al funzionario degli enti locali rivestiti della dignità del grado IV della gerarchia statale si vorrebbe attribuire un trattamento economico inferiore a quello dei pari grado delle amministrazioni dello Stato. Propone pertanto il comitato che in piena corrispondenza del grado stia intero il trattamento che al grado stesso compete.

In secondo luogo il comitato ha avuto cura che i principi informatori del nuovo ordinamento, riconosciuti in via di giustizia

anche nel progetto governativo, non subissero deformazioni nell'applicazione pratica della legge nella sua attuazione in confronto dei segretari già in servizio.

Caratteristica principale del nuovo ordinamento è che la carriera dei segretari venga elevata di un grado con inizio al grado XI statale e termine al grado IV statale. È stato così disposto con l'articolo 15 che sia automatico il beneficio economico di passaggio di un grado rispetto al trattamento attuale.

In terzo luogo allo scopo di sodisfare una delle più vive istanze dei segretari è stato disposto l'obbligo per le amministrazioni locali di fornire al segretario l'alloggio gratuito o una congrua indennità. La opportunità di assicurare al segretario la tranquillità di vita familiare in un alloggio sicuro presso l'amministrazione a cui egli è chiamato a prestare tutta la sua attività è di tutta evidenza. La difficoltà di trovare alloggio o trovarlo conveniente per i bisogni della famiglia è una delle cause di più grave preoccupazione economica e morale pel segretario. Per tale motivo spesso avviene il mutarsi ripetuto dei segretari dopo breve permanenza o si manifesta il malanimo o la poca condiscendenza a raggiungere certe sedi.

Più che per considerazioni d'ordine materiale però l'assegnazione dell'alloggio al segretario va apprezzata sotto un punto di vista ideale che tende a rendere sempre più intimi e cordiali e facili i rapporti dell'amministrazione col funzionario che ne deve curare con tutta responsabilità e dignità il più sano e perfetto funzionamento. L'amministrazione locale deve vedere nel segretario il suo migliore amico e questi deve considerare l'amministrazione con quella passione affettuosa con cui si interessa della propria famiglia. Tutto ciò che si può fare per migliorare tali rapporti torna a beneficio indiscutibile per la cosa pubblica. Numerosissimi del resto sono già e lodevoli i casi in cui l'amministrazione dello Stato e tanti enti parastatali forniscono l'alloggio gratuito ai propri dirigenti. In nessun caso tale assegnazione potrebbe ritenersi meglio giustificata che per i segretari i quali vivono in forma così pienamente aderente alla loro vita amministrativa essendo essi e si può dire senza limitazione di tempo e di circostanze sempre a piena disposizione dell'ente da cui dipendono.

Queste in succinto le ponderate conclusioni adottate dal comitato a cui si conforma il testo che ho l'onore di proporre per l'approvazione.

Il Parlamento si trova di fronte ad un problema di carattere nazionale e di alto interesse per l'amministrazione della cosa pubblica. La legge vuol rendere giustizia ad una categoria di funzionari che finora è stata trattata senza il dovuto rispetto o comunque messa in stato di ingiustificabile inferiorità a confronto di altre categorie di impiegati statali similari.

Esaminare a fondo il problema e risolverlo con spirito di lineare oggettività uscendo da schemi che risalgono a concezioni arretrate della vita amministrativa sarà alto onore pel Parlamento repubblicano.

Una visione nuova, serena e vitale della funzione del segretario degli enti locali sarà un fattivo, concreto omaggio anche allo spirito vivificatore di quelle sane forme di autonomia locale che la Carta costituzionale pone alla base del nuovo ordinamento statale.

I segretari comunali e provinciali dal solenne riconoscimento dei loro più essenziali diritti che li incardini in un ordinamento più dignitoso sapranno certamente trarre il più efficace sprone a continuare in quella via, da cui mai hanno deflettuto, della più completa dedizione alle civiche amministrazioni di cui sono il fulcro essenziale pel sicuro e tranquillo sviluppo di tante attività nell'interesse generale della Nazione».

Il nuovo testo elaborato dal relatore e accettato dal Comitato è il seguente:

ART. 1.

La tabella *A* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

ART. 2.

La prima assunzione in servizio del segretario comunale di grado VIII ha luogo a titolo di esperimento, per il periodo di un anno, che può essere prorogato per altri sei mesi.

Al compimento del periodo di esperimento, il Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, conferisce la nomina definitiva, o, qualora l'esperimento non sia ritenuto sodisfacente, dispensa il segretario dal servizio disponendone la cancellazione dal ruolo.

Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.

Il trasferimento del segretario ad altra sede non interrompe il periodo di esperimento.

ART. 3.

Il segretario comunale di prima nomina, durante il servizio di esperimento, non può essere assegnato a comuni di popolazione superiore a 2.000 abitanti.

ART. 4.

Le promozioni ai gradi VII, VI e V sono conferite per anzianità congiunta al merito, con decreto del Ministro dell'interno, su parere del Consiglio di amministrazione, ai segretari comunali i quali abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado immediatamente inferiore, riportando costanti qualifiche di « ottimo » nell'ultimo triennio e non inferiori a « distinto » nel biennio precedente.

Il periodo di permanenza nei gradi inferiori è ridotto di due anni per i segretari i quali siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente dal Ministero dell'interno.

Non possono prestare servizio come titolari nei comuni con popolazione da 2001 a 4000 abitanti i segretari di grado inferiore al VII, nei comuni con popolazione da 4001 a 6000 abitanti i segretari di grado inferiore al VI e nei comuni con popolazione da 6001 a 10.000 abitanti i segretari di grado inferiore al V.

ART. 5.

Le promozioni ai gradi IV, III, II e I sono conferite in seguito a concorso per titoli ai segretari comunali dello stesso grado e a quelli del grado immediatamente inferiore purché questi ultimi abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado con costanti qualifiche di « ottimo » nell'ultimo triennio.

È in facoltà del Ministero dell'interno di indire il pubblico concorso cumulativamente per tutti i posti vacanti dello stesso grado.

ART. 5-*bis*.

Prima che siano indetti i concorsi ai posti del grado iniziale di cui all'articolo 181 della legge 17 giugno 1942, n. 851, o che siano effettuate le promozioni o indetti i concorsi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, i posti di segretario comunale disponibili nei vari gradi sono assegnati trasferendo alle sedi vacanti i segretari dello stesso grado che vi aspirano.

All'uopo il Ministero dell'interno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco dei posti vacanti. La domanda di trasferimento deve essere presentata entro il termine di 20 giorni dalla data della pubblicazione. Il Ministro dell'interno può negare il trasferimento quando il richiedente abbia ottenuto nel triennio precedente qualifiche inferiori al « distinto » od anche per particolari esigenze di servizio, sentito, in quest'ultimo caso il Consiglio d'amministrazione.

ART. 6.

Ai concorsi per segretario comunale di cui all'articolo 5 sono ammessi altresì:

a) i segretari provinciali di grado corrispondente e i segretari provinciali del grado inferiore purché forniti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Questi ultimi devono avere almeno tre anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado con costanti qualifiche di « ottimo » nell'ultimo tirennio »;

b) i vicesegretari comunali e provinciali cui spetti l'effettiva sostituzione del titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei comuni e delle provincie che siano in possesso dei requisiti e dei titoli di studio di cui all'articolo 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vicesegretari sono considerati al grado immediatamente inferiore a quello del segretario del comune o della provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.

I vicesegretari e i capi ripartizione per partecipare ai concorsi devono aver prestato un numero di anni di servizio effettivo di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali non inferiore alla somma dei minimi di permanenza in ciascun grado previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire il grado corrispondente al posto messo a concorso.

Per partecipare ai concorsi per posti di gradi superiori a quello cui sono equiparati essi devono, inoltre, avere prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel rispettivo grado con qualifiche costanti di « ottimo » nell'ultimo triennio.

ART. 7.

Il segretario comunale di grado IV che abbia compiuto 25 anni di servizio lodevole e, nell'ultimo quinquennio abbia conseguito sempre la qualifica di « ottimo », è promosso al grado superiore, rimanendo in sede.

Il segretario comunale del grado III e II che abbia 10 anni di anzianità di grado, è promosso rispettivamente al grado superiore, rimanendo in sede, sempre che abbia conseguito negli ulti tre anni la qualifica di « ottimo ».

Le promozioni così conferite non hanno effetto ai fini di concorsi o trasferimenti.

ART. 8.

La tabella *B* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

I segretari provinciali sono iscritti in unico ruolo nazionale diviso in tre gradi e sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

A ciascuna provincia è assegnato secondo i criteri stabiliti dalla tabella *B* annessa alla presente legge, un segretario di grado corrispondente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, tenuto conto della popolazione residente nella provincia e del suo capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale, nel numero dei comuni in essa compresi, del grado del segretario del comune capoluogo, dell'importanza degli uffici pubblici, dell'attività industriale agricola e commerciale e dello sviluppo dei servizi provinciali, può essere assegnato ad una provincia il segretario del grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla presente tabella.

In ogni caso il segretario provinciale deve avere grado almeno uguale a quello del segretario del comune capoluogo della provincia.

ART. 9.

Le nomine ai posti di grado iniziale della carriera dei segretari provinciali hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli per ciascuna sede vacante del grado III.

La prima assunzione in servizio del segretario provinciale di grado III ha luogo a titolo di esperimento, per il periodo di un anno, che può essere prorogato per altri sei mesi.

Al compimento del periodo di esperimento, il Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, conferisce la nomina definitiva, o, qualora l'esperimento non sia ritenuto sodisfacente, dispensa il segretario dal servizio disponendone la cancellazione dal ruolo.

Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.

Il trasferimento del segretario ad altra sede non interrompe il periodo di esperimento.

ART. 10.

Le promozioni ai gradi II e I dei segretari provinciali sono conferite con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorsi per titoli per ciascuna sede vacante del grado corrispondente, ai segretari provinciali di un grado inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con costanti qualifiche di « ottimo » nell'ultimo biennio.

Ai predetti concorsi sono ammessi anche i segretari comunali, i vicesegretari ed i capi ripartizione titolari delle provincie e di comuni aventi i requisiti per partecipare a posti di segretario comunale di pari grado.

ART. 11.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di trasferire su domanda o di ufficio il segretario comunale o il segretario provinciale da una ad un'altra sede provvista di segretario dello stesso grado.

I trasferimenti di ufficio possono essere disposti soltanto per comprovate esigenze di servizio, sentito il Consiglio d'amministrazione e previo parere delle amministrazioni interessate.

ART. 12.

La corrispondenza fra i gradi dei Segretari comunali e dei segretari provinciali e quelli dell'ordinamento gerarchico statale è stabilita dalla tabella *C* annessa alla presente legge che sostituisce la tabella *F* annessa alla legge 27 giugno 1942, n. 851.

ART. 13.

Gli stipendi e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali e provinciali sono stabiliti rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Ai segretari comunali e provinciali spetta il trattamento di famiglia, le competenze e indennità d'ordine generale stabilito per gli impiegati dello Stato, di pari grado.

Ogni riforma del trattamento economico disposta dallo Stato, in linea generale, per i propri impiegati, va applicata ai segretari comunali e provinciali.

La spesa è a carico rispettivamente del comune o della provincia ove il segretario presta servizio.

ART. 14.

L'amministrazione comunale o provinciale fornirà gratuitamente al segretario ed alla famiglia di lui un conveniente alloggio,

Qualora non sia in condizione di provvedere, corrisponderà al segretario una indennità annua pari ad un decimo dello stipendio iniziale del grado ricoperto dal Segretario.

La suddetta indennità è cumulabile con qualsiasi altra goduta dal segretario e può essere aumentata dal Consiglio fino a raggiungere il doppio.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà riveduta, conformemente alle tabella allegate *A* e *B*, la classificazione dei comuni e delle provincie, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento della popolazione.

Entro 60 giorni successivi, il Ministero dell'interno iscriverà i segretari comunali e provinciali in servizio nei ruoli, assegnandoli al grado raggiunto e secondo l'anzianità del grado stesso risultante dagli ultimi ruoli nazionali.

I segretari comunali e provinciali di grado iniziale saranno assegnati, rispettivamente, al grado VIII dei segretari comunali ed al grado III dei segretari provinciali.

I segretari che si trovino in servizio quali titolari di comuni o provincie, cui, secondo le tabelle *A* e *B*, venga a risultare assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto, conserveranno la titolarità della sede. Essi potranno, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio d'Amministrazione, essere promossi di un grado, purché abbiano conseguito costantemente qualifiche di ottimo nell'ultimo quinquennio e, qualora siano stati assegnati alla sede per trasferimento, vi abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio in qualità di titolare alla data di entrata in vigore della presente legge.

I segretari che si trovino in servizio quali titolari ai comuni o alle provincie cui, secondo le tabelle *A* e *B*, venga a risultare assegnato un segretario di grado inferiore a quello da essi ricoperto, conserveranno la titolarità della sede. Potranno, però, a loro domanda, essere trasferiti a sede corrispondente al loro grado.

I segretari dei gradi VIII, VII e VI che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, abbiano nel rispettivo grado cinque anni di effettivo servizio, saranno promossi al grado immediatamente superiore, su parere del Consiglio di Amministrazione, qualora abbiano riportato costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel biennio precedente.

Entro il 31 dicembre 1953 il Ministero dell'interno pubblicherà i ruoli di anzianità dei segretari comunali e provinciali secondo la situazione che verrà a risultare dall'applicazione della presente legge.

ART. 16.

(*Disposizioni speciali per la provincia di Bolzano e per la Valle d'Aosta*).

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi in vigore relativamente allo stato giuridico ed economico dei segretari dei comuni della provincia di Bolzano.

Il Consiglio di amministrazione per il personale dei segretari comunali della Valle d'Aosta è nominato ogni anno dal presidente della Giunta regionale, che lo presiede, ed è composto inoltre di due assessori regionali, di un sindaco e di un segretario di comuni della Valle.

Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri supplenti.

Un funzionario amministrativo della Regione esercita le funzioni di segretario.

ART. 17.

I segretari comunali, qualunque sia la loro età e la loro anzianità di servizio, possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo.

Ai segretari collocati a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa o della indennità per una sola volta.

Detto aumento sarà di sette anni per gli ex combattenti.

ART. 18.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851; 174, ultimo comma; 177; 181, 2° e 6° comma; 182, 1°, 2°, 3° e 4° comma; 183; 184, 1°, 2° e 3° comma; 185, 187, 188, 195, 198, 201, 202, 203, 206, ed articoli 2, 3 e 6 delle diposizioni transitorie.

Il testo è completato dalle seguenti tabelle:

TABELLA *A*.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO AI COMUNI
E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI COMUNALI

COMUNI	Grado e qualifica del Segretario		Stipendio				Anni richiesti per aumento
	Grado	Qualifica	Iniziale	Col 1° aumento	Col 2° aumento	Col 3° aumento	
Con popolazione oltre 250 mila abitanti.	I	Segretario generale 1ª classe	1.150.560	1.184.040	1.228.680	—	4-4
Con popolazione da 65.001 a 250.000 e capoluoghi di provincia con popolazione da 40.000 abitanti a 250.000.	II	Segretario generale 2ª classe	837.840	871.320	904.920	—	4-4
Con popolazione da 40.001 a 65.000 abitanti e capoluoghi di provincia non compresi nella 2ª classe.	III	Segretario capo 1ª classe	649.080	669.480	690.720	—	4-4
Con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti.	IV	Segretario capo 2ª classe	533.400	546.240	562.200	—	4-4
Con popolazione da 8.001 a 15.000 abitanti.	V	Segretario capo 3ª classe	458.880	468.480	478.080	—	4-4
Con popolazione da 4.001 a 8.000 abitanti.	VI	Segretario comunale 1ª classe	378.000	386.520	396.120	405.720	4-4-5
Con popolazione da 1.001 a 4.000 abitanti.	VII	Segretario comunale 2ª classe	293.880	302.400	310.920	319.440	4-4-5
Con popolazione non superiore a 1.000 abitanti.	VIII	Segretario comunale 3ª classe	222.600	228.960	235.440	246.000	2-2-3

TABELLA *B*.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI PROVINCIALI

PROVINCE	Grado e qualifica del segretario		Iniziale	Col 1° aumento	Col 2° aumento	Anni richiesti per aumento
	Grado	Qualifica				
A) Il cui capoluogo abbia più di 250.000. *B*) Con popolazione superiore ai 600.000 abitanti. *C*) Con popolazione da 500.001 a 600.000 abitanti che abbiano un territorio superiore ai 6.000 chilometri quadrati.	I	Segretario provinciale generale 1ª classe	1.150.560	1.184.040	1.228.680	4-4
A) Il cui capoluogo abbia una popolazione da 40.001 a 250.000. *B*) Con popolazione da 400.001 a 600.000 abitanti, non comprese nella 1ª classe. *C*) Con popolazione da 250.000 a 400.000 abitanti che abbiano territorio non inferiore ai 2.500 chilometri quadrati.	II	Segretario provinciale generale 2ª classe	837.840	871.320	904.920	4-4
Non comprese nelle precedenti classi.	III	Segretario provinciale capo	649.080	669.480	690.720	4-4

TABELLA *C*.

CORRISPONDENZA TRA I GRADI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLI DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE

Gradi e qualifica dei segretari comunali e provinciali	Grado corrispondente nell'ordinamento statale
1. — Segretario comunale generale e segretario provinciale generale di 1ª classe	IV
2. — Segretario comunale generale e segretario provinciale generale di 2ª classe	V
3. — Segretario comunale capo di 1ª classe e segretario provinciale capo	VI
4. — Segretario comunale capo di 2ª classe	VII
5. — Segretario comunale capo di 3ª classe	VIII
6. — Segretario comunale di 1ª classe	IX
7. — Segretario comunale di 2ª classe	X
8. — Segretario comunale di 3ª classe	XI

La relazione di cui ho dato lettura era predisposta per accompagnare in aula la discussione dei progetti che, viceversa, e opportunamente ritengo, sono stati assegnati alla Commissione in sede legislativa. In questa settimana, poi, dalla ripresa dei lavori, sono intervenuti fatti nuovi ed il Comitato dei 7 ha tenuto varie riunioni che rendono necessaria una appendice alla relazione.

Ciò che, col consenso dell'onorevole Presidente e degli onorevoli colleghi, mi accingo a fare qui di seguito.

Nell'esame dei due schemi di legge, il Comitato era venuto nel divisamento di coordinarli in un nuovo testo, che aveva preparato e distribuito, e che aveva fatto conoscere anche al Governo. Dopo la presentazione di questo nuovo testo, vi furono naturalmente degli approcci con il Governo per vedere fino a che punto si fosse d'accordo, anche agli effetti della nuova impostazione di modo che, portando il nuovo testo in sede legislativa, si potesse arrivare al più presto a conclusione. Ne è venuta fuori una nuova situazione. Mentre il nuovo testo era autonomo e non si riferiva direttamente a nessuno dei due testi in esame, dopo i colloqui e gli accordi presi con il Governo, si è invece arrivati ad una serie di modificazioni da inserirsi nel disegno di legge governativo, modificazioni che sono state distribuite in Commissione stamane, dopo essere state esaminate dal Comitato dei sette. Il lavoro del Comitato è stato veramente un po' affrettato, perché soltanto da ultimo furono adottati questi emendamenti, e il Comitato li ha esaminati nell'ultima riunione di ieri sera, sia pure non in tutti i loro particolari; però molti sono di forma.

Si è arrivati a determinate conclusioni di cui farò cenno brevemente.

Il Comitato nell'esame della questione aveva seguito questi criteri di ordine generale. Innanzi tutto, come già la proposta di legge di iniziativa parlamentare e lo stesso disegno di legge governativo, aveva tenuto presente che la materia non potrà essere sistemata in modo concreto e definitivo se non quando si arrivi alla completa definizione dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, il che d'altra parte non sarà possibile se non quando la legge comunale e provinciale avrà la sua nuova stesura. Ma questa legge non sarà mai definita fino a quando non sarà stato definito l'ordinamento regionale. Ognuno capisce che sarebbe difficile un riesame di tutta la materia. Quindi il Comitato ha pensato che fosse opportuno restringere l'esame unicamente al campo del trattamento economico per non andare a toccare, anche minimamente, quello che si può riferire allo stato giuridico di questi funzionari, il che potrebbe portare a deviazioni o comunque ad attuazioni che potrebbero essere del tutto transitorie fino a quando sarà riesaminato tutto il problema.

Con questo intendimento generale, il Comitato aveva ritenuto di toccare il minimo di quello che è l'ordinamento vigente in base alla legge 27 giugno 1942, n. 851, limitandosi alle norme di carattere economico ed eliminando dal disegno di legge quelle varie norme che, pur essendo stato precisato dal Governo che bisognava lasciare il più possibile immutato l'ordinamento vigente, di fatto lo ritoccavano. In realtà il ritocco avveniva soprattutto per effetto di certe norme soppressive e raggruppate in un unico articolo che potevano anche sfuggire nella loro importanza; infatti numerosi articoli della legge vigente venivano abrogati, e la portata della disposizione poteva non essere rilevata.

Per questo medesimo criterio il Comitato ha deciso per esempio che, giacché nell'ordinamento attuale non ci sono classi di comuni a questo effetto, fosse inutile nel nuovo disegno di legge impostare le classi di comuni. Inoltre, poiché nell'impostazione attuale esistono determinate differenziazioni di grado dei segretari in rapporto a determinate cifre di popolazione dei comuni, ha deciso che anche questa impostazione dovesse rimanere, tra l'altro perché nell'attuazione di una qualunque modifica, non ci si dovesse trovare poi, anche inavvertitamente, davanti a molte situazioni spiacevoli che, se pure regolate con norme transitorie, avrebbero potuto creare un ginepraio.

Questo era l'intendimento del Comitato nella sua inquadratura generale e in rapporto a tale intendimento era stato formulato quel testo di cui ho detto prima.

Aggiungerò che il Comitato aveva espresso un voto nel senso che la funzione del segretario comunale e provinciale ottenesse una riqualificazione di dignità, anche nel titolo di studio. Considerato che sul segretario comunale ricade tutta la responsabilità dei pubblici uffici, non si capisce come si possa considerare la funzione del segretario rispetto alla carriera divisa in due tronconi: fino a un certo grado si richiede solo il titolo di studio rilasciato da una scuola media superiore, mentre al di sopra di quel grado – che corrisponde soltanto a un rapporto puramente meccanico e matematico di popolazione più o meno superiore a un

certo limite – si richiede la laurea. È difficile giustificare questa differenziazione. Se mai, sotto un certo aspetto, è forse più necessario che sia maggiormente qualificato il segretario nei locali comuni, dove è solo a sostenere la responsabilità dei pubblici uffici e non ha la possibilità di avere aiuti da altra parte, da altri funzionari o persone competenti, che non nei grandi centri, dove, per la complessità delle esigenze, in uno stesso pubblico ufficio possono convergere tanti altri funzionari, per cui, se anche mancasse a lui segretario qualche elemento, potrebbe egli trovare un complemento negli altri funzionari che lo aiutano. Questo concetto mi pare meriti apprezzamento.

Il Comitato dei sette, siccome aveva già affermato che non fosse opportuno toccare lo stato giuridico, dato che questo elemento della modifica al titolo di studio incide nello stato giuridico, ha ritenuto, coerentemente, di non proporre una netta determinazione. Fà per altro voti perché nel nuovo ordinamento dello stato giuridico sia richiesta la laurea come titolo di studio anziché il titolo di diploma, in corrispondenza di quanto avviene all'ordinamento statale il gruppo *A*, anziché per il gruppo *B*.

Nel merito della questione che si riferisce più direttamente al trattamento economico, i concetti principali furono questi. Parecchie branche dell'Amministrazione dello Stato, rivedendo saltuariamente e non sempre organicamente i propri ordinamenti, ebbero a mutare la base gerarchica dell'ordinamento giuridico del 1923, e i ruoli ebbero dei vantaggi. Così la branca dell'insegnamento elementare fu portata a raggiungere al termine della propria carriera il grado VIII. In queste condizioni, era veramente ignominioso che una categoria di diplomati come i segretari – che sono diplomati e laureati – fosse l'unica ad iniziare la carriera al grado XII scomparso per tutto il gruppo *B* di qualunque ruolo ed amministrazione. Evidentemente questa sperequazione ingiustificata doveva cessare. Pertanto i segretari inizieranno la carriera al grado XI. E poiché non c'era ragione che i segretari comunali rimanessero bloccati, se forniti del solo diploma, al grado IX, avranno accesso anche essi al grado VIII, come qualsiasi maestro di qualsiasi comune, che ha un titolo di studio equipollente a quello dei segretari.

Un'altra considerazione. Alla luce di quel principio adottato come voto – non come disposizione da inserire nel testo – che si dovesse preludere all'elevazione della dignità di questa funzione richiedendo un titolo più qualificato, non si comprendeva perché mentre l'attuale ordinamento richiede la laurea per i gradi dal IV in su, ritenendo invece sufficiente il diplona per i gradi inferiori al IV, il disegno di legge rendesse possibile l'accesso anche al grado IV col solo diploma, togliendo l'obbligo della laurea. Evidentemente questa modifica, non necessaria tra l'altro sotto nessun aspetto e che comunque tocca lo stato giuridico è in netto contrasto col principio adottato dal Comitato, secondo cui si dovrebbe rendere obbligatoria per tutti la laurea. È stato quindi previsto un ordinamento di ruolo aperto per i diplomati, (gradi VIII, VII, VI e V) mantenendo nell'attuale posizione giuridica i quattro gradi superiori.

Un'altra questione delle più importanti era quella dell'alloggio per questi funzionari. Il Comitato era dell'avviso che si dovesse loro concedere l'alloggio, non tanto perché si trattava di una richiesta generale della categoria, quanto per una ragione ideale, che il Comitato ha tenuto presente. Mi spiego. La concessione dell'alloggio costituisce evidentemente un elemento economico di non poca importanza; ma il Comitato era venuto in questa determinazione soprattutto considerando che, come tanti altri funzionari dello Stato, o di diritto o di fatto e in molte forme diverse, hanno l'alloggio, non è concepibile che non l'abbiano i segretari comunali e provinciali dato il carattere stesso del loro lavoro che richiede una maggiore applicazione, una più piena dedizione delle loro capacità all'interesse pubblico. È interesse reciproco del funzionario e dell'Amministrazione dare al segretario e alla sua famiglia la tranquillità di vita, la certezza di trovare sempre e dovunque presso la Casa comunale la sua casa, in modo che egli possa essere sempre a disposizione dell'amministrazione a cui dà la sua opera.

D'altra parte questo concetto in certo qual modo era stato già applicato nell'ordinamento attuale, che infatti già prevede per i segretari dei primi gradi una certa indennità di carica, che si può illustrare come si vuole, ma aveva precisamente il carattere di indennità di alloggio, forse in considerazione del fatto che nelle grandi città l'onere dell'alloggio è tale che dare ai segretari, anche per ragioni di dignità e di prestigio, questa certezza, era sodisfare un loro desiderio e contemporaneamente una necessità amministrativa.

È certo d'altronde che nei comuni minori la situazione è anche più difficile, e per varie circostanze il disagio è tale che il funzionario deve almeno avere la certezza di poter vivere

degnamente in casa propria; per cui il bisogno sarebbe anche più sentito.

Si era pertanto pensato di togliere l'indennità di carica, che nell'ordinamento attuale esiste per i gradi superiori, stabilendo per tutti il diritto di alloggio. Aggiungerò che l'indennità di carica era stata tolta anche per ispirarci ad un concetto che ormai pare voglia avere attuazione: quello dell'unificazione da parte dello Stato, degli assegni per eliminare quella cinematografia di voci in cui nessuno sa più rendersi conto.

A questo punto sono intervenuti dei contatti allo scopo di concretare le nostre idee e coordinare l'azione del Comitato, affinché nella Commissione si potesse avere la più pratica, felice e sollecita attuazione.

Come è noto, è stato presentato un complesso di variazioni che il Comitato ha preso in esame. Dirò subito che in sostanza l'ultimo accordo porta a questo. Rimane l'impostazione della carriera dei segretari secondo il concetto nuovo prestabilito da tutte le due le parti, e confermato nell'ultimo dispositivo, con inizio al grado XI dello Stato ed arrivo al grado IV dello Stato. Il resto però è un po' differenziato da quello che era il concetto del Comitato. Mentre questo, anche per riparare ingiustizie nel trattamento non dico iniquo, ma certo non corrispondente degli anni passati, aveva previsto l'immediata attuazione del principio con l'entrata in vigore della legge, non con una rivalutazione di carriera – che sarebbe stato pretendere troppo – ma stabilendo che per ogni grado vi fosse il corrispondente passaggio automatico al grado superiore, non è stato possibile arrivare su questo punto a un completo accordo. Pertanto effettivamente per il futuro la carriera dei segretari comincerà col grado iniziale superiore a quello che hanno oggi – cioè con il grado XI anziché col XII – e potrà arrivare al IV. Però anche per quelli in servizio vi sarà una specie di automatismo, un passaggio di grado immediato, poiché chi ha cinque anni di anzianità nell'attuale grado ottiene subito la promozione al grado superiore col corrispondente trattamento economico, in base a questa legge. E siccome da parecchi anni non si facevano più concorsi, questi funzionari saranno quasi tutti nella condizione di avere il beneficio. Quindi di fatto avverrà questo passaggio di grado automatico. Di conseguenza la differenza è più di concetto che di altro, perché praticamente un grado superiore lo acquisteranno tutti coloro che hanno cinque anni di permanenza nel grado attualmente goduto.

Quanto all'indennità alloggio, si era arrivati a questo accordo. Il Comitato, come ho già detto, aveva inteso di farne un obbligo per le Amministrazioni – perché effettivamente, per raggiungere uno scopo, bisogna determinare un'imposizione per chi deve sodisfarla –. Però non si è potuto arrivare a una intesa del tutto conforme all'impostazione. Il nuovo orientamento sarebbe di dare facoltà al comune di assegnare l'alloggio, senza però imporre, qualora ciò non fosse possibile, una indennità come avevamo previsto noi, perché non fosse frustrato questo diritto che si voleva riconoscere e che doveva essere in ogni caso sodisfatto, se non in un modo, nell'altro. È stato fatto notare infatti che, prescrivendo una indennità di alloggio, si verrebbe a dare alla concessione un significato meno ideale di quello che, nell'intendimento del Comitato, avrebbe la concessione dell'alloggio. L'indennità inoltre potrebbe dar luogo a contestazioni, perché vi potrebbe essere chi preferisca l'indennità all'alloggio per i motivi meno plausibili. È stato anche obiettato che non bisogna gravare troppo i comuni, mettendoli nell'impossibilità di sodisfare a quest'obbligo.

A nome del Comitato, dichiaro che sulla indennità di alloggio si potrebbe anche sorvolare nel senso che, quando diciamo alla Amministrazione che ha la facoltà di dare l'alloggio, io, per quel concetto che ho dell'osservanza della legge, dovrei supporre che un'amministrazione seria non potrebbe arbitrariamente esimersi dal sodisfare quello che essa sa che non è un semplice invito a fare in modo che questo nuovo congegno funzioni meglio nel suo interesse e con sodisfazione del funzionario. Posso dire – lo dico anche per ragioni di necessità – che, se non fosse possibile raggiungere un accordo migliore, potremmo contentarci di introdurre *ex novo* nella legge questo concetto se non dell'obbligo, della facoltà per l'amministrazione di concedere l'alloggio, esprimendo nella forma più precisa che questo invito è di tale significato morale che non può essere eluso arbitrariamente.

Desidero aggiungere che non vedo il motivo di differenziare nei gradi dei comuni, specialmente per quella ragione ideale che ho esposto, di favorire cioè il migliore funzionamento dell'amministrazione. In altre parole, non comprendo perché si voglia dare la facoltà di concedere l'alloggio ai comuni fino a 8000 abitanti, escludendo gli altri. Si pensi che questi comuni, che sono compresi nei gradi dall'VIII al V, sono 5151,

su 6311 posti (A questo punto desidero precisare che, essendoci i comuni consorziati, il numero dei posti di segretario è inferiore di parecchie centinaia a quello dei comuni). Quindi questi comuni non solo rappresentano la grande massa, ma, trattandosi dei comuni che vanno da meno di mille fino a ottomila abitanti, sono anche quelli che, secondo alcuni, sarebbero i più deficitari. In realtà i più deficitari sono i grossi comuni che spendono talora con minor parsimonia.

Ora, se è vera l'affermazione che si fa in altre circostanze, che i comuni compresi nella cifra cui ho accennato sono i più deficitari, se si dà a questi la facoltà di concedere l'alloggio, non vedo perché non si possa dare tale facoltà anche agli altri comuni per cui, ad avviso di qualcuno, difficoltà non ci sono. Nell'attuale ordinamento, come ho già detto, era già prevista l'indennità di carica precisamente per i comuni maggiori. Quindi le soluzioni non potrebbero essere che due; o togliere l'indennità di carica a chi l'aveva, oppure dare a tutti la facoltà (che per noi doveva essere obbligo) di concedere l'alloggio. Ma non ha senso togliere un'indennità già costituita in legge a quei comuni che ora hanno l'obbligo di darla, senza consentire ad essi la facoltà di concedere l'alloggio e contemporaneamente agli altri comuni – e ad essi soli che prima non erogavano la indennità di carica – dare la facoltà di concedere l'alloggio. Il disegno di legge n. 2727 lasciava l'indennità di carica e la rivalutava. Io non vedo perché si debba togliere l'indennità e non aggiungere la facoltà di dare l'alloggio dal momento che questa facoltà la introduciamo per i comuni che prima non avevano questo onere, e che sarebbero i più disagiati.

Una parola su quella che è l'inquadratura generale della materia. Sono stati fatti dei rimaneggiamenti anche nella impostazione delle categorie di comuni: sono rimaste le distribuzioni attualmente in vigore, ma alcune sono state mutate per necessità che è facile intuire.

L'apice della camera attualmente era raggiunto al grado I dei segretari a cui corrispondeva il grado V della gerarchia statale e tale grado I nell'ordinamento attuale era conferito a tutti i comuni che avessero una popolazione superiore ai centomila abitanti.

Con l'inquadramento nuovo il sommo della carriera viene invece elevato e fatto corrispondere al grado IV statale. Considerata la maggior dignità è giustificabile che questo IV grado dello Stato venga concesso, fra i comuni che già godono del grado I dei segretari, soltanto a quelli che avessero una popolazione notevolmente superiore. Quello che non sembra del tutto logico è che, se si dà un grado, non lo si dia pieno. Infatti c'è questa differenza: il grado IV dello Sato comporta un trattamento economico, che qui pei segretari viene diminuito quasi a marcare che il grado IV concesso ai segretari – che non figura come tale, ma vuole essere tale – non è precisamente quel grado IV per esempio dei direttori generali dell'Amministrazione dello Stato. Affinché i segretari comunali di Roma, di Napoli, ecc. non possano apparire proprio dei direttori generali, si vuol dare loro qualcosa di meno nel trattamento economico. Per questo stesso motivo l'ultima proposta ministeriale è di fare una modifica anche nella qualifica, per cui questi funzionari, anziché essere chiamati direttori generali di prima classe, si chiamerebbero direttori segretari generali. Si vuole trovare per forza un qualche cosa di differenziato rispetto al quel IV grado statale a cui non sembra lecito che si possa arrivare dal di fuori, e così si è creato, invece di un direttore generale, un direttore segretario generale.

Per quella praticità che mi guida, e per quello che è l'intendimento del comitato, non mi formalizzo su ciò, anche perché se mai questo punto potrà essere riesaminato quando si rivedrà lo stato giuridico di questo personale.

Accenno anche a quello che è la classificazione del primo grado. Il progetto di iniziativa parlamentare arrivava a dare il primo grado ai comuni con 250 mila abitanti. Il Governo è partito da 1 milione. Ora si sarebbe arrivati a dare il IV grado ai comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti: si tratterebbe di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova. Poi, naturalmente, il limite della seconda classe va a collimare con la base minima di 500 mila abitanti stabilita per il primo grado.

Per le provincie, ognuno sa che la classifica attuale aveva determinate caratteristiche. È rimasta la classifica attuale, corrispondente al progetto del comitato. Anche qui la prima classe, per avere una rispondenza analogica con i comuni, non avendo voluto accettare la base minima né essendo da consentire che si arrivasse al milione, si è stabilito: 1° grado uguale capoluogo 500 mila abitanti.

Da notare – ed è rimarchevole e giusto e non posso che compiacermi che il Governo abbia adottato questo criterio – che le pro-

vincie per la loro essenza sono state distribuite in un minor numero di classi. I comuni hanno tante differenze fra loro, potendo arrivare da pochi abitanti a un milione. Invece certe caratteristiche sostanziali per le provincie sono tutte uguali: se mai ci sarebbe da esaminare se anche provincie maggiori non siano funzionalmente minori rispetto ad altre. Per questo invece di quattro classi di provincie, come attualmente, se ne sono fatte tre; il che mi sembra accettabile e conveniente.

Questa è la sostanza del provvedimento che è stato laboriosamente esaminato dal comitato, il quale si è sobbarcato volentieri a questo sacrificio, nello sforzo di coordinare diverse cose divergenti. Il problema è tanto serio e grave e tanto atteso da anni, che non deve avvenire che questa legislatura si chiuda senza che esso sia stato concretato, sia pure con riduzioni su quello che era l'intendimento del comitato, ma in ogni modo con una certa base sufficiente. Quello che è legato a questo trattamento economico deve essere varato in tempo, affinché anche l'altro ramo del Parlamento, prima della chiusura della legislatura, possa dare effetto al provvedimento.

Dico subito, per chiarire, che non c'è da sgomentarsi, perché questo complesso di emendamenti è dovuto più che altro al fatto che, avendo mutato la terminologia, i gradi sono stati aboliti; ai gradi si sono sostituite le qualifiche. Ma si tratta di modificazioni formali, mentre la sostanza è quella che ho illustrato.

PRESIDENTE. Di modo che lei propone che l'esame del progetto di legge si svolga sul testo governativo, al quale potranno apportarsi le eventuali modifiche che saranno proposte nel corso della discussione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Poiché sono pienamente d'accordo col relatore che il disegno di legge sia approvato prima della fine della legislatura, propongo che mercoledì prossimo la Commissione si riunisca nuovamente in sede legislativa per proseguire l'esame di questo disegno di legge.

RUSSO CARLO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Turchi. Vorrei pregare il Presidente di porre all'ordine del giorno soltanto questo provvedimento. Mi sembra che tutti i commissari siano d'accordo sull'urgenza del disegno di legge e sulla sostanza di esso. Divergenze possono sorgere in sede di esame degli articoli. Proprio per raggiungere uno scopo pratico, potremmo questa mattina – è un'idea che mi è stata suggerita dall'onorevole Luzzatto – deliberare la chiusura della discussione generale e passare all'esame degli articoli, per risolvere poi tutte le questioni che potranno sorgere in quella sede.

LUZZATTO. Può essere effettivamente ripreso qualche cosa di quello che era stato proposto dal comitato dei sette. Però questo può essere fatto in sede di esame degli articoli. Io non domando quindi la parola in sede di discussione generale e mi riservo di chiederla quando passeremo agli articoli.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Effettivamente, siccome sulla impostazione complessiva c'è l'accordo generale, potremmo chiudere oggi la discussione generale e votare il passaggio agli articoli.

NUMEROSO. Forse converrebbe sentire il punto di vista del Sottosegretario di Stato. Le sue dichiarazioni potrebbero orientarci sulla discussione degli articoli.

LUZZATTO. Credo che il Sottosegretario, prendendo atto che la Commissione ha lavorato a lungo, farà per parte sua un gesto altrettanto benevolo, accettando eventualmente qualche modifica in sede di discussione degli articoli.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La Commissione è sovrana in questa materia; ma debbo dichiarare che questi emendamenti presentati dalla Sottocommissione sono già il frutto di una lunga discussione avuta in sede competente. Di modo che, non dico che quella presentata sia l'ultima dizione, ma certo, nella sostanza, non senza difficoltà si è arrivati a questi emendamenti. In modo particolare, accenno alla questione dell'alloggio e a quella delle tabelle. Sono già tutte modificazioni al nostro piano. Tenete presente che la legge è di nostra iniziativa. La sostanza è che già abbiamo accettato numerosi emendamenti. Ma, oltre un certo punto, non si può andare

SAILIS. Io non vorrei che l'onorevole Sottosegretario facesse le sue dichiarazioni oggi, per una ragione semplice: perché vorrei invitare il Governo, che ha dichiarato in questo momento di aver fatto degli sforzi per addivenire alla comprensione della posizione dei segretari comunali, ad esaminare prima di mercoledì se per avventura non potesse fare qualche altro piccolo sforzo, in modo da non trovarci di fronte ad un suo irrigidimento assoluto.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Già si è fatto.

SAILIS. Ma nelle forze umane ci sono sempre delle grandi riserve. È questione di buona volontà.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di chiusura della discussione generale e di passaggio all'esame degli articoli.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamate o trattenute ». (n. 3047):

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli. . . . 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Norme sulla riscossione delle rette di spedalità ». (n. 3121):

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 25
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

« Esenzioni fiscali per la proiezione nelle scuole e l'importazione di films didattici ». (n. 2868):

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Modificazione di alcune norme di carattere finanziario contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvate con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296 ». (n. 3088):

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Audisio, Basile, Bertinelli, Bottonelli, Bovetti, Camposarcuno, Codacci-Pisanelli, Conci Elisabetta, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Gullo, La Rocca, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Martuscelli, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Riva, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Sammartino, Tozzi Condivi, Turchi.

La seduta termina alle ore 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI